DIRITTO COMMERCIALE

Per quanto riguarda il DIRITTO COMMERCIALE, non esiste in Italia, nell'ambito del DIRITTO PRIVATO, un corpo di norme, organico ed autonomo rispetto al diritto civile. Fino alla riforma del 1942, e, ancora adesso in altri paesi, la situazione appare differente, con la presenza di due codici distinti: il codice civile e il codice del commercio. Anche in Italia fino al 1942 si applicavano due codici distinti: il Codice civile del 1865 e il Codice di commercio del 1882..

Il sistema dei codici di commercio è il punto di arrivo di una EVOLUZIONE STORICA: inizialmente si tratta di una produzione privata di norme, che solo successivamente ricevono sanzione ufficiale da parte dello Stato. L'origine del diritto commerciale si deve ritrovare nelle città-stato («comuni») italiani del MEDIOEVO, (corporazioni degli artigiani e dei mercanti: gli statuti delle corporazioni divengano diritto applicabile → ius mercatorum).

Dal 1942, con l'entrata in vigore del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, il nuovo CODICE CIVILE sostituisce il Codice civile del 1865 e il Codice del commercio del 1882, e diventa il riferimento normativo di maggiore importanza sia per il diritto civile che per il diritto commerciale. Il codice civile del 1942, nonostante l'introduzione della COSTITUZIONE REPUBBLICANA (1° gennaio 1948) e il trascorrere del tempo, È ANCORA IN VIGORE, ANCHE SE PARZIALMENTE MODIFICATO E ABROGATO.

Il codice, pur disciplinando in modo organico il diritto civile e il diritto commerciale, non contiene però l'intera legislazione del diritto privato. Fin dalla sua emanazione, infatti, vi erano delle LEGGI SPECIALI, che integravano e si affiancavano al codice. Alcuni istituti come, ad esempio, le procedure concorsuali, la cambiale e l'assegno erano, infatti, regolati da fonti speciali. Altri istituti, invece, sono stati modificati o sostituiti da leggi speciali successive. Si pensi, ad esempio, all'adozione, allo statuto dei lavoratori o alla locazione di immobili urbani. In questi ultimi anni si è fatto largo uso di leggi speciali che hanno modificato il precedente assetto normativo. Peraltro le norme contenute in esse, in base al principio di competenza delle fonti del diritto, prevalgono su quelle del codice civile (fonti di pari grado, però successive).

LA STRUTTURA DEL CODICE CIVILE

Il Codice civile è preceduto dalle DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, dette anche DISPOSIZIONI PRELIMINARI o PRELEGGI. Queste sono suddivise in 31 articoli, numerazione distinta da quella del codice, raccolti in due capi: il primo riguarda le fonti di produzione del diritto, il secondo comprende le norme relative ai criteri di applicazione della legge in generale. Le preleggi, pur essendo premesse al codice civile, riguardano i principi fondamentali del diritto in generale e sono pertanto applicabili non solo al diritto civile, ma a tutti i rami del diritto.

Il CODICE CIVILE vero e proprio è composto da 2969 articoli, distribuiti in sei libri, così suddivisi:

- Libro primo Delle persone e della famiglia (artt. 1 455);
- Libro secondo Delle successioni (artt. 456 809);
- Libro terzo Della proprietà (artt. 810 1172);
- Libro guarto Delle obbligazioni (artt. 1173 2059);
- Libro quinto Del lavoro (artt. 2060 2642);
- Libro sesto Della tutela dei diritti (artt. 2643 2969).

I libri a loro volta si suddividono in titoli, capi, sezioni, paragrafi e ARTICOLI. Questi ultimi, individuati da numeri cardinali, rappresentano pertanto l'unità elementare. Gli articoli possono comprendere più commi. Il COMMA è una parte dell'articolo compreso tra due capoversi.

L'IMPRENDITORE

Ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile si definisce IMPRENDITORE COLUI CHE ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI.

Dalla definizione di imprenditore si ricava quella di IMPRESA: ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA SVOLTA PROFESSIONALMENTE DALL'IMPRENDITORE AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI.

Si possono dunque individuare le seguenti CARATTERISTICHE dell'attività dell'imprenditore:

- 1 ATTIVITÀ ECONOMICA
- 2 ATTIVITÀ SVOLTA PROFESSIONALMENTE
- 3 MEDIANTE UN'ORGANIZZAZIONE
- 4 AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI
- 1) <u>ATTIVITÀ ECONOMICA</u>. L'attività di produzione o di scambio viene definita economica se è idonea a coprire i costi con i ricavi. Il profitto non è un elemento indispensabile per definire imprenditoriale un'attività. Il criterio dell'economicità si ritiene soddisfatto se si opera almeno in condizioni di PAREGGIO DEL BILANCIO, (RICAVI = COSTI). Non tutte le imprese, infatti, hanno come obiettivo il profitto (RICAVI > COSTI, anche se tale criterio guida l'attività della maggior parte delle imprese private), ma si limitano a raggiungere il pareggio del bilancio. Per esempio non hanno fine di lucro le imprese pubbliche (che hanno come obiettivo il perseguimento di un interesse collettivo), le imprese cooperative (che perseguono vantaggi di vario tipo per i soci), le imprese no-profit.
- 2) <u>PROFESSIONALITÀ</u>. L'attività dell'imprenditore deve essere svolta in modo ABITUALE e stabile, (non necessariamente in modo continuativo), e non in modo occasionale, (ad esempio considerato imprenditore l'albergatore che apre la sua struttura ricettiva sempre e solo nei mesi estivi = attività abituale, cioè ripetuta nel tempo, ma non continuativa).
- 3) <u>MEDIANTE ORGANIZZAZIONE</u>. Organizzazione significa coordinamento dei fattori produttivi: T terra = materie prime ..., L lavoro = manodopera, K capitale = azienda, macchinari, stabilimenti, denaro). L'organizzazione è il requisito giuridicamente meno rilevante per definire la figura dell'imprenditore (gli artigiani sono comunque considerati imprenditori anche sa lavorano da soli, in casa e con pochi mezzi: imbianchino)
- 4) <u>AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI E DI SERVIZI</u>. E' imprenditore solo chi produce per scambiare, cioè per il mercato, e non chi produce solo per il soddisfacimento dei bisogni personali o familiari (autoconsumo).

L'IMPRENDITORE OCCULTO

A volte accade che l'attività imprenditoriale venga esercitata da un PRESTANOME cosicchè rimane OCCULTO colui che realmente dirige l'impresa e si appropria degli utili (ad es.: il soggetto non può esercitare l'attività imprenditoriale, in quanto è un dipendente pubblico; il soggetto non vuole rischiare tutto il patrimonio e si serve di un prestanome nullatenente: questi infatti assume personalmente diritti e obblighi e se l'impresa fallisce, i creditori non potranno rifarsi su un patrimonio rilevante).

LE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Coloro che esercitano una PROFESSIONE INTELLETTUALE senza vincoli di subordinazione sono chiamati liberi professionisti (medico, avvocato, commercialista, purchè prestino la loro opera senza porsi alle dipendenze di altri). Gli artisti e i professionisti intellettuali NON SONO CONSIDERATI IMPRENDITORI, anche se nell'esercizio della loro professione si avvalgono di una rilevante organizzazione di persone e di mezzi. Sono considerati imprenditori solo se svolgono anche un'attività d'impresa (medico titolare di una clinica, ingegnere titolare di un'impresa edile). Ci sono alcune professioni intellettuali (medico, avvocato, ingegnere, geometra) che sono "protette": questo significa che nessuno può esercitarle se non soddisfa determinati requisiti, (titolo di studio, superamento di concorsi), e se non ottiene prima l'iscrizione in appositi albi tenuti dagli Ordini Professionali. Gli Ordini (per i laureati) e i Collegi (per i diplomati) sono associazioni alle quali la legge assegna il compito di:

- accertare l'esistenza di una doverosa competenza
- tenere gli albi o elenchi professionali
- esercitare il potere disciplinare sugli iscritti (sanzioni: sospensione, radiazione dall'Albo)

Per potersi iscrivere è necessario superare un esame di Stato. Per l'esercizio abusivo della professione sono previste sanzioni amministrative e penali.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Il Codice civile prevede TRE TIPI DI IMPRENDITORI e di imprese:

- PICCOLO IMPRENDITORE
- IMPRENDITORE AGRICOLO
- IMPRENDITORE COMMERCIALE

ALTRE CLASSIFICAZIONI PREVEDONO I SEGUENTI TIPI DI IMPRESE:

- IMPRESE INDIVIDUALI / IMPRESE COLLETTIVE
- IMPRESE PRIVATE / IMPRESE PUBBLICHE

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

SECONDO L'ART. 2195 E' IMPRENDITORE COMMERCIALE COLUI CHE SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- ATTIVITA' INDUSTRIALE
- ATTIVITA' INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI (es. commercio)
- ATTIVITA' DI TRASPORTO
- ATTIVITA' BANCARIA O ASSICURATIVA
- ATTIVITA' AUSILIARIE ALLE PRECEDENTI (es. marketing, elaborazione dati, spedizione)

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE è soggetto ad una disciplina, (STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE), che non è prevista per gli altri imprenditori e che è costituita da tre punti essenziali:

- 1) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
- 2) TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE (LIBRO GIORNALE, LIBRO DEGLI INVENTARI)
- 3) SOGGEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI (FALLIMENTO)

1 - L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE E' OBBLIGATO AD ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE IMPRESE. Per provvedere all'iscrizione occorre recarsi nell'apposito ufficio istituito presso la Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l'impresa. Il REGISTRO DELLE IMPRESE è un registro PUBBLICO, (chiunque ne abbia interesse può consultare le informazioni contenute nel registro e queste si presumono a conoscenza di tutti), e informatizzato Chi deve iscriversi? Gli imprenditori commerciali, le società commerciali e cooperative. In SEZIONI SPECIFICHE devono iscriversi gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici.

I dati presenti nel registro delle imprese sono quelli relativi al nome, cittadinanza, oggetto dell'impresa, sede, ditta, i nomi dei rappresentanti (es. direttore generale). Tali informazioni si presumono a conoscenza dei terzi.

Per la mancata iscrizione, è prevista una sanzione amministrativa. Inoltre i dati dell'impresa non sono opponibili ai terzi (a meno che si riesca a dimostrare che questi ne fossero a conoscenza), (es. revoca del mandato ad un rappresentante \rightarrow ne risponde l'imprenditore). Per i piccoli imprenditori le conseguenze sono meno gravi: infatti per questi soggetti l'iscrizione ha solo la funzione di certificazione anagrafica.

2 - LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

Le SCRITTURE CONTABILI sono un sistema coordinato di annotazioni dalla cui lettura è possibile determinare il reddito, il patrimonio e la situazione finanziaria dell'impresa. Assolvono alle seguenti FINALITA':

- FINI FISCALI: ricostruzione della posizione contributiva dell'imprenditore
- FINI CIVILI: in caso dì insolvenza, determinazione dell'attivo e del passivo
- FINI PENALI: se nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento sono state commesse irregolarità nella tenuta dei libri, si può configurare il reato di bancarotta semplice (per cui è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni). Se le scritture contabili sono state distrutte o falsificate dolosamente per conseguire ingiusti profitti, si configura il reato di bancarotta fraudolenta (reclusione da 3 a 10 anni)

L'imprenditore commerciale è obbligato a tenere:

- il LIBRO GIORNALE (nel quale vanno annotate giornalmente le operazioni relative all'esercizio dell'impresa):
- il LIBRO DEGLI INVENTARI (sul quale ogni anno va redatto un inventario nel quale sono annotate le attività e le passività e il bilancio, il conto profitti e perdite);
- ALTRE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE (ad es. a fini fiscali).

Le scritture contabili devono essere compilate secondo le REGOLE DELL'ORDINATA CONTABILITÀ (no abrasioni, no pagine mancanti, ecc.); le lettere e le fatture devono essere conservate per 10 anni.

3 - LA SOGGEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Le PROCEDURE CONCORSUALI sono procedimenti giudiziari che consentono a tutti i creditori di rivalersi in eguale misura sul patrimonio dell'IMPRENDITORE COMMERCIALE che non sia in grado di far fronte ai propri debiti con mezzi normali di pagamento, (STATO D'INSOLVENZA). Il fallimento è la procedura più grave: comporta l'eliminazione dell'impresa, la liquidazione di tutti i beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori.

I RAPPRESENTANTI DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Alcuni COLLABORATORI dell'imprenditore hanno il compito di RAPPRESENTARLO nei confronti dei terzi e di concludere affari in suo nome. RAPPRESENTARE significa che tali collaboratori possono compiere ATTI GIURIDICI IN NOME E PER CONTO dell'imprenditore commerciale, che quindi SARA' CHIAMATO A RISPONDERNE, (se ad esempio un rappresentante compra della merce da un fornitore, l'imprenditore sarà chiamato a pagarne il prezzo).

- L'INSTITORE (instare = sovrastare) (es. direttore generale) è colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa commerciale o di una sede secondaria e sovrasta per autorità tutti gli altri dipendenti. HA COME SUPERIORE GERARCHICO SOLO L'IMPRENDITORE, a cui deve rispondere della propria attività. Se l'imprenditore non dispone diversamente, (attraverso una procura più limitata che deve essere iscritta nel registro delle imprese), l'institore ha il potere di compiere TUTTI GLI ATTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA (acquisti, assunzioni ...). Non può compiere atti di straordinaria amministrazione, come l'alienazione di immobili.
- II PROCURATORE è un dirigente (direttore di filiale o di un ufficio) che ha il potere di compiere atti riguardanti l'esercizio dell'impresa, di solito riguardanti un settore specifico, un ufficio. E' è sottoposto al CONTROLLO DI SUPERIORI GERARCHICI, tra cui l'institore, oltre che l'imprenditore. Si deve provvedere alla TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE dei nominativi dei procuratori.
- Il COMMESSO è un dipendente privo di funzioni direttive e rappresenta l'imprenditore unicamente nello svolgimento delle specifiche mansioni, (camerieri, cassieri di banca). Risponde della propria attività ai procuratori, all'institore e all'imprenditore.

INCOMPATIBILITA' ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA COMMERCIALE

Alcune categorie di persone non possono esercitare l'attività di impresa. Tra questi ricordiamo gli avvocati, i notai, gli impiegati pubblici, i magistrati, gli ufficiali forze armate. Tale divieto è previsto per garantire l'esercizio IMPARZIALE di determinate attività e per evitare la possibilità di un CONFLITTO DI INTERESSI.

REQUISITI GENERICI PER ESERCITARE L'ATTIVITA' DI IMPRESA

Requisito per lo svolgimento dell'attività di impresa è la CAPACITÀ DI AGIRE. Ricordiamo che la capacità di agire è l'idoneità di una persona ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi e si raggiunge normalmente al compimento della MAGGIORE ETA'.

Sono previste delle eccezioni:

- il minore, l'interdetto e l'inabilitato, se l'impresa è pervenuta loro per eredità o per donazione, e se ottengono l'autorizzazione del tribunale, possono continuare (non iniziare) l'attività, per mezzo di un rappresentante legale (genitore, tutore, curatore)

- il minore emancipato, se ha ottenuto dal tribunale l'autorizzazione a continuare un'attività già esistente o ad iniziarne una nuova

L'incapace assume il ruolo di imprenditore e si espone al rischio di fallimento.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO


Art. 2135 c.c.: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

L'imprenditore agricolo NON È SOGGETTO ALLO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE, per cui:

- → non è soggetto alle procedure concorsuali, (non può essere sottoposto a fallimento);
- → non è obbligato a tenere le scritture contabili obbligatorie;
- → deve provvedere all'iscrizione in una specifica sezione del registro delle imprese.

Per "selvicoltura" si intende la coltivazione del bosco per ottenere il legname.

E' impresa agricola quindi quell'attività di produzione che utilizza come fattore primario la terra (ager = terra). Il maggior favore giuridico riservato all'imprenditore agricolo serve a compensare l'agricoltore per il DUPLICE RISCHIO a cui è esposto: il RISCHIO ECONOMICO (che grava su qualsiasi imprenditore: è il rischio che al termine del processo produttivo ci sia una perdita), e il RISCHIO DOVUTO ALL'AMBIENTE (è un rischio specifico per l'imprenditore agricolo; la sua attività dipende dalle condizioni climatiche e ambientali). La sua attività quindi non dipende solo dall'andamento del mercato (come qualsiasi imprenditore), ma anche dalle condizioni climatiche.



Per individuare l'impresa agricola devono essere presenti DUE REQUISITI:

- LO SFRUTTAMENTO E IL COLLEGAMENTO DIRETTO CON LA TERRA
- IL "DOPPIO" RISCHIO.

Le ATTIVITÀ CONNESSE sono quelle "attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali ..." (art. 2135 c.c.).

Esempi di attività connesse possono essere la produzione e la vendita di vino ottenuto dall'uva o di formaggio ottenuto dal latte da parte dello stesso imprenditore agricolo. Non sarà attività connessa quella del commerciante che acquista il vino o l'uva dall'imprenditore agricolo e poi lo rivende, (tale imprenditore sarà quindi considerato un imprenditore commerciale).

Per verificare se si tratta di un'attività connessa dovranno essere soddisfatte DUE CONDIZIONI:

- 1) CONNESSIONE SOGGETTIVA: si deve trattare di attività esercitate dalla stessa persona che coltiva o sfrutta la terra, cioè lo stesso imprenditore agricolo;
- 2) CONNESSIONE OGGETTIVA: l'attività rimane complementare rispetto all'attività propriamente agricola e non prevalente (complementarità e accessorietà).

Anche l'AGRITURISMO è considerato attività connessa esercitata da un imprenditore agricolo.

IL PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

Anche il piccolo imprenditore NON È SOGGETTO ALLO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE, per cui:

- → non è soggetto alle procedure concorsuali, (non può essere sottoposto a fallimento);
- → non è obbligato a tenere le scritture contabili obbligatorie;
- → deve provvedere all'iscrizione in una specifica sezione del registro delle imprese.

Il maggior favore giuridico riservato al piccolo imprenditore è stato previsto in ragione del MODESTO VOLUME D'AFFARI e della conseguente CONTENUTA ESPOSIZIONE DEBITORIA che può riguardare tali imprenditori.

II LAVORO PROPRIO E DEI FAMILIARI deve essere prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti e rispetto al capitale impiegato. La nozione di "PREVALENZA" deve essere interpretata in relazione alla FUNZIONE esercitata (ad esempio: gestione dell'impresa) e al CAPITALE investito (il capitale investito deve essere relativamente esiguo in base al lavoro prestato dall'imprenditore).

Il commerciante (negoziante) non viene solitamente considerato piccolo imprenditore (tranne il venditore ambulante).

L'IMPRESA ARTIGIANA

L'IMPRESA ARTIGIANA è disciplinata dalla legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, così come modificata dalla legge n. 133 del 1997. L'artigiano è considerato piccolo imprenditore se è PREVALENTE il suo lavoro, anche manuale. La legge quadro pone LIMITI DIVERSI ALL'IMPIEGO DEL LAVORO DIPENDENTE in funzione del tipo di attività svolta: per esempio, l'artigiano può avere, compresi i familiari, 18 dipendenti se l'impresa non produce in serie; 9 se produce in serie. Superati tali limiti, sarò considerato imprenditore commerciale e perderà anche il diritto di beneficiare delle SPECIFICHE AGEVOLAZIONI riconosciute alle imprese artigiane. L'artigiano deve prestare PERSONALMENTE la propria attività al servizio dell'impresa.

REQUISITI che l'impresa artigiana deve quindi soddisfare sono:

- → criterio della "PREVALENZA" dell'attività dell'imprenditore artigiano, rispetto a quella dei dipendenti (ad es. spetterà all'artigiano la gestione dell'attività), e rispetto al capitale investito;
- → ATTIVITÀ PERSONALE nell'impresa dell'imprenditore artigiano;
- → iscrizione in una sezione specifica (ALBO DEGLI ARTIGIANI) del registro delle imprese.

L'IMPRESA FAMILIARE

E' IMPRESA FAMILIARE quella in cui collaborano, con il TITOLARE IMPRENDITORE, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini, (cioè i parenti del coniuge), entro il secondo grado. L'impresa familiare è anche disciplinata dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975. Al titolare dell'impresa è lasciata l'attività di direzione nella gestione ordinaria. L'impresa familiare è considerata giuridicamente IMPRESA INDIVIDUALE e non società. Quindi SOLO IL TITOLARE DELL'IMPRESA RISPONDERÀ illimitatamente nei confronti dei creditori e solo lui potrà essere dichiarato fallito (se si tratta di imprenditore commerciale). La costituzione dell'impresa familiare non necessita di un atto formale.

AI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE SONO RICONOSCIUTI DIRITTI PARTICOLARI:

- 1) DIRITTO AL MANTENIMENTO in proporzione all'attività prestata
- 2) DIRITTO DI PARTECIPARE AGLI UTILI in proporzione all'attività prestata
- 3) DIRITTO DI PROPRIETÀ SU UNA QUOTA dei beni acquistati con gli utili reinvestiti
- 4) DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE DECISIONI PIÙ IMPORTANTI (alienazione dell'azienda, variazione dell'attività ...)
- 5) DIRITTO DI PRELAZIONE nel caso l'imprenditore decida di ALIENARE L'IMPRESA (cioè diritto di "precedenza" rispetto a terzi estranei nell'acquistare l'impresa)

I CONSORZI TRA IMPRENDITORI

Il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per LA DISCIPLINA O LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FASI DELLE RISPETTIVE IMPRESE. Ad esempio più allevatori si mettono d'accordo per acquistare insieme il foraggio, per pubblicizzare i loro prodotti, per creare un'agenzia di vendita. Per la costituzione di un consorzio è richiesta la forma dell'ATTO PUBBLICO, e quindi l'intervento di un notaio.

La particolarità del consorzio è quella di mettere in comune solo le risorse per esercitare l'attività in comune: le singole imprese restano AUTONOME E INDIPENDENTI. E' possibile costituire anche una società consortile che avrà come oggetto sociale lo scopo del consorzio e come organizzazione quella prevista per il tipo di società prescelto.

L'AZIENDA

Art. 2555 c.c.: "L'AZIENDA è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'IMPRESA".

Vediamo quindi la distinzione tra AZIENDA e IMPRESA:

- AZIENDA = complesso di BENI MATERIALI (macchinari, mobili, veicoli ...) e IMMATERIALI (brevetti, marchio, ditta, avviamento ...);
- IMPRESA = attività esercitata dall'imprenditore.

IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

Solo l'azienda, in quanto complesso di beni, può costituire OGGETTO DI DIRITTI REALI, (proprietà, usufrutto, ecc.) e può essere OGGETTO DI CONTRATTI quali la vendita, la donazione, l'affitto. In caso di TRASFERIMENTO l'atto deve essere ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Per la vendita di azienda LA FORMA È LIBERA, ma se vi sono beni immobili o per la trascrizione è necessario l'atto pubblico.

Con l'alienazione automaticamente si trasferiscono TUTTI i beni che costituiscono l'azienda, a meno che le parti ESPLICITAMENTE si accordino per escludere dal trasferimento alcuni di essi. Nel corrispettivo per l'azienda di solito viene considerato anche l'AVVIAMENTO, cioè l'IDONEITÀ DELL'IMPRESA A PRODURRE PROFITTI. Questo dipende dalla posizione, dalla capacità imprenditoriale del titolare ... (un bar in piazza Duomo e lo stesso bar in una via sperduta della periferia avranno probabilmente un avviamento differente ...).

L'alienante ha l' "OBBLIGO DI NON CONCORRENZA": salvo patto contrario, non può esercitare lo stesso tipo di attività. Questo divieto è stato previsto per evitare una sottrazione fraudolenta della clientela dal parte di un scorretto alienante che prima vende l'azienda e poi apre una stessa attività nelle vicinanze, sottraendo la clientela all'acquirente.

SCHEMA - TRASFERIMENTO DI AZIENDA:

- 1) FORMA LIBERA, A MENO CHE ...
- 2) ALIENAZIONE DI TUTTI I BENI. A MENO CHE ...
- 3) NEL CORRISPETTIVO VIENE COMPRESO L'AVVIAMENTO
- 4) L'ACQUIRENTE SUBENTRA IN TUTTI I CONTRATTI CHE ...
- 5) DIVIETO DI CONCORRENZA DELL'ALIENANTE

LA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI IN CASO DI TRASFERIMENTO

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda SUBENTRA NEI CONTRATTI stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, (hanno carattere personale p.e. quei contratti stipulati con professionisti, basati sulle caratteristiche personali dei contraenti e sulla fiducia \rightarrow commercialista). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Per i CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

DISCIPLINA RELATIVA AI CREDITI. L'acquirente subentra nei crediti dal momento in cui il trasferimento di azienda viene iscritto nel registro delle imprese. Non è necessario il consenso del debitore, anche se è opportuno notificargli l'avvenuto trasferimento dall'azienda.

DISCIPLINA RELATIVA AI DEBITI. L'acquirente subentra anche nei debiti (per un'impresa commerciale SOLO I DEBITI CHE RISULTANO DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI). L'alienante rimane comunque obbligato IN SOLIDO, a meno che i creditori espressamente non dichiarino di liberarlo.

Le norme fin qui esaminate si applicano anche nel caso di affitto o di usufrutto di azienda. Il soggetto che riceve in godimento l'azienda però non deve modificare la destinazione economica dell'azienda, è obbligato a conservare la medesima ditta, deve conservare l'efficienza degli impianti.

I SEGNI DISTINTIVI

I SEGNI DISTINTIVI sono considerati dalla legge BENI IMMATERIALI. Sono considerati "segni distintivi" dell'azienda:

- 1) la DITTA, cioè il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa. Nella ditta di imprese individuali deve essere indicato il cognome dell'imprenditore (ad esempio "Il forno di Mario Rossi"). In casi di ditte simili o uguali, l'ultimo imprenditore che ha provveduto all'iscrizione nel registro delle imprese è tenuto ad apportare le necessarie modifiche. La ditta non può essere ceduta separatamente dal resto dell'azienda.
- 2) l'INSEGNA, cioè il segno distintivo dei locali. Può essere denominativa (formata da un nome o parole), figurativa (disegno), mista (scritta + disegno).
- 3) il MARCHIO, cioè il simbolo che contraddistingue i prodotti. Può essere denominativo (una scritta), figurativo (un disegno), misto (una scritta + un disegno). Può essere apposto sul prodotto dal fabbricante (MARCHIO DI FABBRICA) o dal venditore (MARCHIO DI COMMERCIO). Il marchio inoltre deve essere: LECITO (non contrario all'ordine pubblico o al buon costume); NUOVO (non usato da altri); ORIGINALE (non generico come "acqua minerale", deve distinguersi e non generare confusione nei consumatori).

La tutela offerta dalla legge è più o meno intensa a seconda che il marchio sia stato registrato oppure no. Il MARCHIO REGISTRATO dà diritto al suo uso esclusivo su tutto il territorio nazionale. La registrazione va chiesta all'Ufficio italiano brevetti e marchi, e dura 10 anni (naturalmente è rinnovabile). Per una tutela internazionale bisogna registrare il marchio presso l'OMPI, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Al marchio non registrato è offerta dalla legge minore tutela. Chiunque può registrarne uno identico e acquisire così il diritto di usarlo. Al primitivo titolare del marchio che non ha provveduto alla registrazione spetta solo il DIRITTO DI PREUSO, potrà cioè seguitare ad impiegare il marchio solo nei limiti in cui lo impiegava in precedenza. E' POSSIBILE CEDERE IL MARCHIO ANCHE SENZA CEDERE L'AZIENDA, purchè non si frodino i consumatori, (è necessario il controllo del titolare del marchio sulla produzione degli altri imprenditori: il titolare del marchio deve verificare che i prodotti degli altri imprenditori abbiano le stesse caratteristiche dei propri). E' possibile richiedere una "TUTELA ULTRAMERCEOLOGICA" (questo avviene spesso per i marchi celebri): in questo modo la tutela si estende a tutte le categorie di prodotti. Ad esempio non si potrà utilizzare senza autorizzazione un noto marchio di bevande per capi di abbigliamento.



L'IMPRENDITORE E LA CONCORRENZA

La normativa tutela e favorisce la CONCORRENZA tra le imprese, anche per salvaguardare gli interessi dei consumatori. La concorrenza, però, deve svolgersi in modo corretto e leale. Pratiche concorrenziali scorrette, (CONCORRENZA SLEALE), sono vietate e sanzionate.

LA CONCORRENZA SLEALE: la competizione che si instaura tra imprenditori non deve svolgersi in modo scorretto. Sono previsti tre comportamenti che configurano una concorrenza sleale:

- ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE CON I PRODOTTI (IMITAZIONE SERVILE: imitazione della forma, dell'etichetta dei prodotti di un'impresa concorrente);
- ATTI DENIGRATORI DI PRODOTTI ALTRUI (es. PUBBLICITÀ COMPARATIVA CHE DENIGRA I PRODOTTI ALTRUI);
- OGNI ALTRO ATTO CONTRARIO ALLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE (spionaggio industriale, assunzione scorretta di dipendenti di imprese concorrenti).

Sulla concorrenza e sul mercato in generale vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il compito di accertare violazioni alla DISCIPLINA ANTIMONOPOLISTICA è affidato alla Commissione UE per il mercato comunitario e appunto all'Autorità garante della concorrenza per il mercato interno, (sono vietate le intese, le concentrazioni, le "posizioni dominanti").

La PUBBLICITÀ COMPARATIVA (leale e non ingannevole e denigratoria) è stata contemplata da una direttiva dell'UE. E' quindi vietata la pubblicità ingannevole e la pubblicità subliminale (cioè quei messaggi che agiscono sull'inconscio senza essere percepiti dalla persona).

IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

Può accadere, a causa di investimenti sbagliati, di una gestione disordinata, di una crisi economica o per tante altre ragioni, che un'impresa commerciale entri in crisi e l'imprenditore non riesca più ad adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, (STATO DI INSOLVENZA). Gli effetti di una tale crisi tendono a ripercuotersi negativamente su altri soggetti. Per esempio:

- SUI CREDITORI;
- SUI DIPENDENTI DELL'IMPRESA;
- SULLA COLLETTIVITÀ.

Per contemperare queste diverse esigenze, l'ordinamento prevede la possibilità di attivare DIVERSI TIPI DI PROCEDURE GIUDIZIARIE, DETTE PROCEDURE CONCORSUALI, CON LE QUALI SI PUÒ TENDERE A LIQUIDARE L'IMPRESA OPPURE A SALVARLA:

- tendono a LIQUIDARE l'impresa il FALLIMENTO e la LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:
- tendono a SALVARE l'impresa il CONCORDATO PREVENTIVO, l'amministrazione controllata (abrogata dalla riforma del 2005 2006) e l'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

Spetta alla SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE del luogo nel quale l'impresa ha sede individuare, di concerto con l'imprenditore e con i suoi creditori, la procedura più opportuna.

NON SONO SOGGETTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI:

- GLI IMPRENDITORI AGRICOLI;
- I PICCOLI IMPRENDITORI.

SI CHIAMANO PROCEDURE CONCORSUALI PERCHÉ CON TALI PROCEDURE I CREDITORI POSSONO CONCORRERE, SU UN PIANO DI PARITÀ, AL RECUPERO DEI PROPRI CREDITI. Quando viene accertato che l'imprenditore si trova realmente in uno STATO DI INSOLVENZA, l'ordinamento dispone che siano interrotte le PROCEDURE INDIVIDUALI in atto. Contemporaneamente assegna al tribunale fallimentare il compito di dare corso alle opportune procedure che consentano a tutti i creditori di concorrere in EGUALE PROPORZIONE, al recupero dei propri crediti. "IN EGUALE PROPORZIONE" significa che se dalla liquidazione del patrimonio del debitore si ricava una somma pari alla metà del debito globale, tutti i creditori riceveranno il 50% del loro credito; se si ricava un terzo, tutti riceveranno un terzo.

NON TUTTI I CREDITORI SONO POSTI SULLO STESSO PIANO. Quanto si ricava dalla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore verrà utilizzato:

- prima per soddisfare i creditori assistiti da una CAUSA LEGITTIMA DI PRELAZIONE;
- poi, con ciò che rimane si rimborseranno i CREDITORI CHIROGRAFARI secondo il principio della PAR CONDICIO CREDITORUM, (parità di condizioni e in eguale proporzione).

Creditori assistiti da causa legittima di prelazione sono coloro il cui credito è garantito da PEGNO, da IPOTECA oppure è considerato PRIVILEGIATO DALLA LEGGE. Per esempio, l'art. 2777 considera privilegiato il credito dei dipendenti dell'imprenditore fallito per le remunerazioni non ancora percepite. CREDITORI CHIROGRAFARI sono chiamati coloro il cui credito non è garantito da pegno, ipoteca o privilegio.

GLI INSOLVENTI CIVILI

Perché sono soggetti alle procedure concorsuali solo gli imprenditori commerciali? Perché i creditori non possono chiedere il fallimento del professionista, dell'artista, dell'artigiano? In Italia e in altri paesi di uguale tradizione, come la Francia, il Belgio e la Spagna, le procedure concorsuali sono riservate solo ai soggetti il cui dissesto economico, per le dimensioni che può assumere, è capace di produrre ripercussioni negative sull'economia generale. Alla Corte costituzionale è stato posto il quesito se la diversità di trattamento tra INSOLVENTI CIVILI e INSOLVENTI COMMERCIALI, e all'interno di quest'ultima categoria tra imprenditori piccoli e non

piccoli, non configuri una violazione del principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto la questione infondata.

IL FALLIMENTO

Il fallimento è una PROCEDURA CONCORSUALE DISPOSTA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA e diretta a LIQUIDARE IL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE INSOLVENTE AL FINE DI DISTRIBUIRE IL RICAVATO TRA I CREDITORI SECONDO IL CRITERIO DELLA PAR CONDICIO, FATTE SALVE LE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE.

L'istituto fallimentare è regolato dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267, comunemente chiamato LEGGE FALLIMENTARE. Negli ultimi anni si è proceduto ad una revisione della normativa relativa alla PROCEDURE CONCORSUALI, attraverso la L. n. 80 \ 2005 e il D. lgs. n. 5 \ 2006.

La riforma ha introdotto una NUOVA CONCEZIONE DEL FALLIMENTO, inteso ora come procedura per offrire all'imprenditore fallito una NUOVA POSSIBILITA'. Sono stati attenuati gli effetti che il fallimento comportava nei confronti del fallito ed è stata introdotta l'ESDEBITAZIONE, (cioè la liberazione a certe condizioni del fallito persona fisica da alcuni debiti non soddisfatti; ad esempio per i debiti di creditori che non hanno partecipato alla procedura concorsuale).

Altra novità importante della riforma è stata l'ABROGAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI, con tutte quelle SANZIONI PERSONALI che erano collegate all'iscrizione in esso. E' quindi stata abrogata anche la RIABILITAZIONE CIVILE.

Può essere sottoposto al fallimento:

- l'IMPRENDITORE COMMERCIALE PRIVATO E NON PICCOLO (PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DEL FALLIMENTO);
- che si trovi in STATO DI INSOLVENZA (è questo il PRESUPPOSTO OGGETTIVO)

Devono quindi essere soddisfatti entrambi i requisiti: il PRESUPPOSTO SOGGETTIVO e il PRESUPPOSTO OGGETTIVO. L'INSOLVENZA è la sopravvenuta impossibilità, per l'imprenditore, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Regolarmente significa con mezzi normali di pagamento, come denaro, assegni o cambiali. Si considerano PAGAMENTI ANOMALI quelli eseguiti, per esempio, cedendo ai creditori alcuni beni aziendali, oppure le scorte di magazzino o ricorrendo ad altri espedienti che rivelino il dissesto insanabile dell'impresa.

È anche INDICE DI INSOLVENZA:

- la FUGA o la LATITANZA dell'imprenditore;
- la CHIUSURA DEI LOCALI dell'impresa;
- il trafugamento o la DIMINUZIONE FRAUDOLENTA DELL'ATTIVO da parte dell'imprenditore. Il DEFICIT DI BILANCIO è sicuramente una spia allarmante, ma non sempre indica uno stato di crisi dell'impresa. Se l'imprenditore riceve dalle banche o da altre fonti i finanziamenti necessari a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte, non potrà dirsi insolvente.

L'IMPRENDITORE CESSATO E DEFUNTO

L'IMPRENDITORE CHE HA CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, PUÒ ESSERE DICHIARATO FALLITO ENTRO UN ANNO DALLA CESSAZIONE DELL'IMPRESA, SE L'INSOLVENZA SI È MANIFESTATA ANTERIORMENTE ALLA MEDESIMA O ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO. L'ordinamento, dunque, non consente all'imprenditore di utilizzare la cessazione dell'attività per sottrarsi agli obblighi assunti.

Anche l'IMPRENDITORE DEFUNTO può essere dichiarato fallito se l'insolvenza si è manifestata anteriormente al decesso o entro l'anno successivo. La procedura si svolgerà nei confronti degli EREDI investendo anche i loro patrimoni personali, sempre che costoro non abbiano avuto l'accortezza di ACCETTARE L'EREDITÀ CON IL BENEFICIO D'INVENTARIO.

LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Competente a dichiarare il fallimento dell'imprenditore è il TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI L'IMPRESA HA LA SUA SEDE PRINCIPALE. L'ISTANZA DI FALLIMENTO (cioè la richiesta) può essere avanzata: dall'imprenditore insolvente; da uno o più creditori; dal pubblico ministero, che abbia accertato l'esistenza di uno stato di insolvenza nel corso di un processo penale; d'ufficio dal tribunale quando questo sia venuto a conoscenza, a qualsiasi titolo, dello stato di insolvenza.

Perché mai l'imprenditore dovrebbe presentare istanza di fallimento contro se stesso? L'imprenditore che abbia aggravato il proprio dissesto astenendosi dal chiedere al giudice il proprio fallimento può essere imputato del REATO DI BANCAROTTA SEMPLICE, punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Se ravvisa l'esistenza di uno stato di insolvenza, il tribunale emette una SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, contro la quale l'imprenditore può ricorrere in appello. Tuttavia per evitare che opposizioni pretestuose ritardino l'inizio della procedura, gli effetti della sentenza non vengono sospesi. ESSA È PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.

Nella sentenza dichiarativa di fallimento il tribunale:

- nomina un GIUDICE DELEGATO e un CURATORE. Il GIUDICE DELEGATO dirigere le operazioni del fallimento, vigila sull'operato del curatore, decide sui reclami avanzati contro le iniziative da questo assunte; procede alla formazione dello stato passivo. Il CURATORE è l'organo esecutivo del fallimento: sebbene operi sotto la vigilanza del giudice delegato, non è a questo subordinato. Egli assume l'amministrazione del patrimonio fallimentare e decide, sotto la propria responsabilità, quali atti compiere nell'interesse del fallimento. Deve chiedere l'autorizzazione al giudice delegato solo per atti di straordinaria amministrazione;
- ordina al fallito di depositare il BILANCIO e le SCRITTURE CONTABILI entro 24 ore;
- fissa un termine non superiore a 30 giorni entro il quale i creditori debbono presentare DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO; essi, debbono, cioè, fare presente quali sono i loro diritti consegnando in cancelleria i documenti giustificativi (fatture, cambiali ...).

GLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL FALLITO DOPO L'EMISSIONE DELLA SENTENZA SONO INEFFICACI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI. Ciò vuol dire che se il fallito vende un bene a un terzo, il curatore può pretendere che il bene venga restituito. Un estratto della sentenza deve essere reso noto mediante TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

TALE PUBBLICITÀ SERVE A INFORMARE I TERZI che il patrimonio del fallito è ormai destinato a soddisfare i crediti sorti prima del fallimento e ogni atto di disposizione è privo di efficacia.

La PROCEDURA FALLIMENTARE è così sintetizzabile:

- si procede alla formazione della MASSA PASSIVA, cioè alla ricostruzione della situazione debitoria del fallito;
- si procede alla formazione della MASSA ATTIVA, cioè alla presa in consegna dei beni del fallito e all'individuazione dei suoi crediti verso i terzi;
- poi viene la FASE DELLA LIQUIDAZIONE, cioè della traduzione dell'attivo in denaro liquido;
- si procede alla DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO tra i creditori che ne hanno fatto domanda.

EFFETTI PATRIMONIALI. DALLA DATA DELLA SENTENZA il fallito perde la disponibilità dei propri beni che passano sotto l'amministrazione del curatore. Tutti i beni del fallito passano sotto l'amministrazione del curatore? Non tutti. Sono esclusi i beni di natura strettamente personale e le cose dichiarate impignorabili dall'art. 514 del codice di procedura civile, (l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti e le relative sedie, ecc.).

Se il fallito percepisce uno STIPENDIO, o una pensione o altro reddito, viene spossessato anche di quelli? Non completamente. Egli può trattenere quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, ma solo nella misura consentita dal giudice delegato.

EFFETTI PERSONALI. La sentenza dichiarativa di fallimento produce anche effetti limitativi dei diritti del fallito. Alcune limitazioni rispondono ad esigenze processuali:

- il fallito NON PUÒ ALLONTANARSI DALLA SUA RESIDENZA senza il permesso del giudice, (la riforma ha ora previsto solo l'obbligo di comunicare al curatore ogni variazione della residenza o del domicilio);
- la CORRISPONDENZA a lui diretta deve prima essere consegnata al curatore il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.

RICORDIAMO CHE SIA IL PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI SIA LA SENTENZA DI RIABILITAZIONE SONO STATI ABROGATI DALLA RIFORMA del 2005 - 2006.

Se, conclusa la procedura, il fallito volesse intraprendere una nuova attività imprenditoriale, sarebbe libero di farlo? IL DIVIETO di intraprendere nuove attività commerciali PER 10 ANNI, È PREVISTO SOLO NEI CASI IN CUI L'IMPRENDITORE SIA STATO CONDANNATO PER REATI FALLIMENTARI, quali la bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta. Al di fuori di questi casi, si ritiene che il fallito sia LIBERO di avviare una nuova impresa commerciale.

LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA. E' il reato DOLOSO commesso da chi: distrae, occulta o dissipa i propri beni, per sottrarli ai creditori; sottrae, distrugge o falsifica le proprie scritture contabili; favorisce alcuni creditori in danno di altri. Le prime due ipotesi sono punite con la reclusione da 3 a 10 anni. La terza con la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato di bancarotta comporta, come pene accessorie, l'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per 10 anni e l'incapacità per 10 anni di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

LA BANCAROTTA SEMPLICE. E' un reato COLPOSO (e perciò meno grave del precedente) che l'art. 217 1. fall. rende punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. A tale pena si aggiunge, per la durata di 2 anni, l'inabilitazione all'esercizio d'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. E' responsabile di bancarotta semplice il fallito che abbia: aggravato il proprio dissesto non chiedendo per tempo la dichiarazione di fallimento; fatto spese personali eccessive rispetto alla sua condizione economica; consumato una parte notevole del suo patrimonio in operazioni eccessivamente rischiose; omesso, nei 3 anni precedenti il fallimento, di tenere le scritture contabili obbligatorie o le abbia tenute in modo irregolare.

LA PRESUNZIONE MUCIANA

Il coniuge del fallito è guardato dall'ordinamento con ragionevole sospetto. Si presume, infatti, che egli conoscesse lo stato di insolvenza dell'impresa e abbia collaborato a porre in essere gli atti pregiudizievoli ai creditori. IL CURATORE PUÒ CHIEDERE LA REVOCA DEI NEGOZI GIURIDICI (VENDITE, DONAZIONI, COSTITUZIONE DI PEGNI O IPOTECHE) AVVENUTI TRA I CONIUGI NEL TEMPO IN CUI IL FALLITO ESERCITAVA L'ATTIVITÀ COMMERCIALE.

I beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento si presumono, salvo prova contraria, acquistati con il denaro del fallito. Il curatore, pertanto, è legittimato a prenderne possesso. È questa la cosiddetta PRESUNZIONE MUCIANA che prende il nome dal pretore romano Q. Mucio Scevola che per primo la introdusse nell'ordinamento. La presunzione muciana non è assoluta ed è possibile per il coniuge opporsi.

LA PRESUNZIONE MUCIANA NON OPERA SE I CONIUGI SONO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE. Come dispone la legge di riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975) se i coniugi non scelgono il regime della separazione dei beni si considerano in comunione. PER EFFETTO DI TALE COMUNIONE, LA METÀ DEL PATRIMONIO ACQUISTATO DURANTE IL MATRIMONIO È SICURAMENTE ATTRIBUIBILE AL CONIUGE DELL'IMPRENDITORE E NON POTRÀ ESSERE INGLOBATO NELLA MASSA FALLIMENTARE.

IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA'

Sono soggette a fallimento, oltre agli imprenditori individuali, ANCHE LE SOCIETÀ, SIA REGOLARI SIA IRREGOLARI, CHE ESERCITINO ATTIVITÀ COMMERCIALE e ne sono escluse, pertanto, le società semplici.

- SE FALLISCE UNA SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA FALLISCONO, INSIEME ALLA SOCIETÀ, ANCHE I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (tutti nella s.n.c., solo gli accomandatari nella società in accomandita).
- SE FALLISCE UNA SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA QUESTI NON FALLISCONO. Hanno responsabilità limitata i soci delle s.r.l., i soci delle s.p.a. e gli accomandanti nelle società in accomandita.
- SE FALLISCE UNA SOCIETÀ COOPERATIVA NON FALLISCONO I SOCI.

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

Esiste la possibilità di salvare almeno una parte del patrimonio evitando la liquidazione giudiziale? Prima che inizi la liquidazione il fallito ha FACOLTÀ DI PRESENTARE AL GIUDICE E AI CREDITORI UNA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE.

Con la proposta di concordato fallimentare l'imprenditore fallito si impegna:

- A PAGARE PER INTERO I CREDITORI PRIVILEGIATI;
- A PAGARE SUBITO I CREDITORI CHIROGRAFARI SE QUESTI ACCETTERANNO DI OPERARE UN SOSTANZIOSO SCONTO.

E' NELL'INTERESSE GENERALE TENTARE DI SALVARE UN'IMPRESA, fonte di lavoro e di reddito. Per i creditori chirografari l'offerta potrebbe rivelarsi vantaggiosa se il pagamento fosse superiore a quanto presumono di poter ricavare dalle vendite fallimentari. Inoltre il pagamento immediato eviterebbe loro di attendere i tempi lunghi della procedura. LA PROPOSTA È APPROVATA SE È FAVOREVOLE LA MAGGIORANZA DEI CREDITORI CHE RAPPRESENTI I DUE TERZI DELL'INTERO DEBITO, (NON HANNO DIRITTO DI VOTO I CREDITORI PRIVILEGIATI, in quanto questi hanno comunque diritto al pagamento dell'intero debito). La decisione assunta dalla maggioranza VINCOLA ANCHE I CREDITORI DISSENZIENTI.

LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

IL CONCORDATO PREVENTIVO

Profondamente diverso dal concordato fallimentare, (con il quale l'imprenditore cerca di chiudere con effetti per lui meno disastrosi un fallimento già pronunciato), è il concordato preventivo con il quale L'IMPRENDITORE CERCA DI PREVENIRE LA SENTENZA DI FALLIMENTO.

Supponiamo che, nonostante le nostre pessime condizioni finanziarie, NON SIA STATA ANCORA PRESENTATA ISTANZA DI FALLIMENTO NEI NOSTRI CONFRONTI. Come possiamo scongiurare un simile evento? Se disponessimo di sufficiente liquidità potremmo "giocare d'anticipo" PRESENTANDO AL TRIBUNALE UNA RICHIESTA DI CONCORDATO PREVENTIVO.

IL CONCORDATO PREVENTIVO È UNA PROCEDURA CONCORSUALE CON LA QUALE L'IMPRENDITORE, PER PREVENIRE LA RICHIESTA DI FALLIMENTO, SI IMPEGNA A PAGARE L'INTERO AMMONTARE DEI CREDITI PRIVILEGIATI E A CORRISPONDERE, AI CHIROGRAFARI, UNA PERCENTUALE DEL LORO CREDITO NON INFERIORE AL 40%.

LA CRISI DELL'IMPRESA

<u>L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA</u> (abrogata dalla riforma del 2005 – 2006)

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA È UN PROCEDIMENTO CONCORSUALE DIRETTO DA ORGANI AMMINISTRATIVI DELLO STATO (ANZICHÉ DA ORGANI GIUDIZIARI) RISERVATO ALLA LIQUIDAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI IMPRESE AVENTI CARATTERE DI INTERESSE GENERALE, (banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di investimento mobiliare Sicav, cooperative).

La liquidazione di queste imprese viene assegnata all'autorità amministrativa perché, DATA LA PARTICOLARE ATTIVITÀ CHE ESSE SVOLGONO, SI RITIENE OPPORTUNO ADOTTARE UNA PROCEDURA MENO RIGIDA rispetto a quella cui è obbligata l'autorità giudiziaria.

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PUÒ ESSERE DISPOSTA ANCHE SE L'IMPRESA NON È INSOLVENTE MA OPERA IN UNA SITUAZIONE DI TALE IRREGOLARITÀ O DISSESTO DA CONSIGLIARNE COMUNQUE LA LIQUIDAZIONE.

L'autorità amministrativa emette il DECRETO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e NOMINA I COMMISSARI LIQUIDATORI.

La procedura di liquidazione segue le stesse regole e produce gli stessi effetti del fallimento.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa posso essere ammesse al concordato preventivo e all'amministrazione controllata.

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA È LA PROCEDURA CONCORSUALE DELLA GRANDE IMPRESA COMMERCIALE INSOLVENTE, CON FINALITÀ CONSERVATIVE DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO, MEDIANTE PROSECUZIONE, RIATTIVAZIONE O RICONVERSIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI.

Lo scopo della procedura, dunque, non è la liquidazione dell'impresa insolvente ma piuttosto il TENTATIVO DI SALVARLA dal dissesto nell'interesse dei creditori, dei dipendenti e dell'economia in generale. I presupposti perché l'impresa insolvente sia ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria sono i seguenti:

- il NUMERO DI LAVORATORI SUBORDINATI deve essere non inferiore a 200;
- i DEBITI DEVONO ESSERE DI AMMONTARE NON INFERIORE A DUE TERZI DELL'ATTIVO dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio:
- devono esserci, infine, CONCRETE PROSPETTIVE DI RECUPERO.

LA SOCIETA'

Quali motivazioni spingono le persone a costituire un'IMPRESA COLLETTIVA o SOCIETA'?

- 1) La società permette di intraprendere attività economiche che richiedono INGENTI CAPITALI. Il capitale necessario potrà essere apportato dai vari soci.
- 2) Mentre l'imprenditore individuale rischia in prima persona, la società consente di RIPARTIRE I RISCHI TRA I VARI SOCI e in alcuni casi di LIMITARE QUESTI RISCHI.

La società è un imprenditore collettivo. Vediamo la definizione del Codice civile.

Art. 2247 → LA SOCIETÀ È IL CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE DUE O PIÙ PERSONE CONFERISCONO BENI O SERVIZI PER L'ESERCIZIO IN COMUNE DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA, ALLO SCOPO DI DIVIDERNE GLI UTILI.

CARATTERI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ SONO DUNQUE:

- PLURALITÀ DI PERSONE, (ANCHE SE la pluralità dei soci non sempre è necessaria. La direttiva 89/667/CE ha introdotto la società unipersonale);
- CONFERIMENTO DI BENI O DI SERVIZI
- ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA
- FINE DELLA DIVISIONE DEGLI UTILI, (FINALITA' LUCRATIVA), (anche se vedremo vi sono in realtà società con "fine mutualistico").

I CONFERIMENTI SERVONO PER COMPORRE IL CAPITALE SOCIALE CHE SVOLGE DUE FUNZIONI: CONSENTE DI SOSTENERE LE SPESE NECESSARIE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ ECONOMICA; SERVE COME GARANZIA PER I CREDITORI SOCIALI. Il conferimento di servizi consente al socio che non abbia beni da porre in comune, di partecipare ugualmente alla società mettendo a disposizione LA PROPRIA OPERA (→ SOCIO D'OPERA; SOLO PER LE SOCIETÀ DI PERSONE).

E' VIETATO IL "PATTO LEONINO", (cioè è vietato il patto che preveda che uno dei soci faccia la parte del "leone"): è vietato il patto con cui si stabilisce che uno o più soci vengano esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite. Tale divieto è previsto per evitare che la forma societaria mascheri un'impresa individuale, a discapito dei terzi che fanno affidamento sulla pluralità di soci.

CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETA'

Il Codice Civile predispone un SISTEMA CHIUSO che esclude la possibilità di costituire società atipiche.

SOCIETA' CON FINE DI LUCRO E SOCIETA' CON FINE MUTUALISTICO. Sono SOCIETÀ CON FINE DI LUCRO quelle che hanno come obiettivo principale il "lucro", cioè il guadagno di denaro, che poi verrà ripartito tra i soci. Sono SOCIETÀ CON FINE MUTUALISTICO quelle costituite con lo scopo di fornire ai soci beni o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato, (COOPERATIVE, SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE).

SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI. In questa sede ci occuperemo solo delle SOCIETÀ CON SCOPO DI LUCRO. QUESTE A LORO VOLTA SI SUDDIVIDONO IN:

- SOCIETA' DI PERSONE:
 - SOCIETA' SEMPLICE (s.s.)
 - o SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)
 - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (s.a.s.)
- SOCIETA' DI CAPITALI:
 - o SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (s.r.l.)
 - o SOCIETA' PER AZIONI (s.p.a.)
 - o SOCIETA' IN ACCOMANDIATA PER AZIONI (s.a.p.a. oppure s.a.a.).

SOCIETA' COMMERCIALI E SOCIETA' NON COMMERCIALI. A seconda del tipo di attività che si può esercitare, distingueremo le SOCIETÀ COMMERCIALI, (cioè quelle società che possono essere utilizzate per svolgere ANCHE le ATTIVITÀ COMMERCIALI PREVISTE DALL'ART. 2195 PER L'IMPRENDITORE COMMERCIALE), e le SOCIETÀ NON COMMERCIALI. La SOCIETÀ SEMPLICE si distingue dalle altre perché è l'unica con la quale non si può svolgere attività commerciale, (potrà essere utilizzata per imprese agricole o libere professioni). TUTTE LE ALTRE SONO DETTE SOCIETÀ COMMERCIALI perché possono svolgere attività commerciali.

L'AUTONOMIA PATRIMONIALE

Distinguiamo tra CREDITORI PARTICOLARI DEL SOCIO, (cioè creditori che vantano un credito nei confronti di un singolo socio), e CREDITORI SOCIALI (cioè creditori che vantano un credito nei confronti della società).

L'AUTONOMIA PATRIMONIALE: il patrimonio della società, una volta costituito, diventa AUTONOMO RISPETTO AL PATRIMONIO DEI SINGOLI SOCI, (cioè vi sarà un insieme di beni che sono nettamente separati dal patrimonio personale dei singoli soci) ed è riservato esclusivamente a soddisfare i creditori sociali, (anche se nella società semplice il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota sociale).

Nelle società di persone, (SI CHIAMANO COSÌ PERCHÉ IN ESSE È RILEVANTE LA GARANZIA OFFERTA AI CREDITORI DAL PATRIMONIO PERSONALE DEI SOCI), PER I DEBITI SOCIALI RISPONDE PRIMA LA SOCIETÀ CON IL SUO PATRIMONIO, (per la s.s. vedi dopo) E, SE QUESTO NON BASTA, RISPONDONO I SOCI CON I LORO PATRIMONI:

- ILLIMITATAMENTE → i soci rispondono con tutti i loro averi fino alla completa estinzione dei debiti sociali:
- SOLIDALMENTE → i creditori sociali possono pretendere l'intero pagamento anche da un solo socio, che poi avrà la possibilità di rivalersi sugli altri soci;
- SUSSIDIARIAMENTE → il patrimonio dei singoli soci può essere aggredito solo dopo che è stato esaurito il patrimonio sociale, (per la s.s. vedi dopo).

LE SOCIETÀ DI PERSONE HANNO QUINDI UN AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA E I SOCI HANNO UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA, SOLIDALE E SUSSIDIARIA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI.

UN DISCORSO A PARTE VA FATTO PER LA S.A.S., IN CUI VI SONO DUE CATEGORIE DI SOCI: i SOCI ACCOMANDATARI rispondono dei debiti sociali in modo illimitato, solidale e sussidiario, e i SOCI ACCOMANDANTI rispondono limitatamente alla quota conferita.

Nelle SOCIETÀ DI CAPITALI, (si chiamano così perché è prevalente il ruolo di garanzia svolto dal capitale sociale), in caso di insolvenza, I CREDITORI POSSONO RIVALERSI SOLO SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ E NON SU QUELLO PERSONALE DEI SOCI. SI PARLA DI AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

UN DISCORSO A PARTE VA FATTO PER LA S.A.P.A., in cui i SOCI ACCOMANDATARI rispondono dei debiti sociali in modo illimitato e solidale, e i SOCI ACCOMANDANTI rispondono limitatamente alla quota conferita.

La legge n. 266 del 1997 ha permesso la costituzione di società per l'esercizio delle libere professioni. La legge sull'artigianato n. 443 del 1985 consente di costituire società artigiane purchè assumano la forma di s.n.c., di s.a.s. o di s.r.l. unipersonale o di società cooperativa e purchè i soci vi prestino la loro opera, anche manuale, in modo prevalente rispetto al capitale investito.

LA SOCIETA' SEMPLICE

La SOCIETÀ SEMPLICE è il modello più elementare di società: è una SOCIETÀ DI PERSONE e, salvo patto contrario, tutti I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE per le obbligazioni sociali. NON È UNA SOCIETÀ COMMERCIALE, (può essere infatti costituita per esercitare attività agricole o professionali). Chi svolge attività non commerciale può anche avvalersi delle altre forme societarie e non rimane comunque soggetto allo statuto dell'imprenditore commerciale. LA S.S. NON È SOGGETTA AL FALLIMENTO e l'iscrizione nella SEZIONE SPECIALE del registro delle imprese ha solo funzione di certificazione anagrafica.

D'altra parte la s.s. è comunque importante perché sul piano giuridico costituisce il PROTOTIPO delle società di persone. Sia la s.n.c., sia la s.a.s. sono in buona parte regolate nel Codice civile con un RINVIO alle norme poste per la società semplice.

Come ogni società, anche la società semplice si costituisce per contratto. Il CONTRATTO SOCIALE o ATTO COSTITUTIVO non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (se vengono conferiti beni immobili, sarà necessaria la forma scritta). Il contratto sociale può essere MODIFICATO solo con il consenso di tutti i soci (UNANIMITA'), se non è convenuto diversamente (tale disposizione è valida per tutte le società di persone).

Per prendere le DECISIONI non è necessario riunirsi in assemblea. La MAGGIORANZA può assumere decisioni anche senza interpellare la minoranza (a mane che il contratto sociale ...).

I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE COSTITUITI DA:

- BENI MOBILI E DENARO
- BENI IMMOBILI
- BENI MOBILI REGISTRATI
- CREDITI
- ATTIVITÀ LAVORATIVA, (per la persona che conferisce la propria attività lavorativa si parla di SOCIO D'OPERA).

Nel caso di conferimento di beni, se il bene è stato conferito in proprietà, la perdita in caso di perimento è a carico della società; se il bene è conferito in godimento, il rischio per il perimento grava sul socio (se egli non provvede alla ricostruzione del bene potrebbe essere escluso dalla società).

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

LA S.S. HA UN'AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA.

- a) I CREDITORI SOCIALI possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci (RESPONSABILITÀ SOLIDALE E ILLIMITATA DEI SOCI).
 - LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE, (escutere significa sottoporre ad esecuzione forzata): il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, (se il patrimonio è costituito da beni che sono facilmente convertibili in denaro, il creditore sociale aggredirà prima il patrimonio sociale e solo in questo caso si potrà parlare di RESPONSABILITA' SUSSIDIARIA del socio; altrimenti il creditore potrà anche rifarsi prima sul patrimonio personale dei soci e in tal caso non si potrà parlare di responsabilità sussidiaria).
- B) Il CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SUO DEBITORE. LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PUÒ ESSERE CHIESTA SOLO PER LE SOCIETÀ SEMPLICI.

Chi entra a far parte di una società già costituita, risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sociali ANTERIORI all'acquisto della qualità di socio.

<u>UTILI E PERDITE</u>

Le QUOTE spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono PROPORZIONALI AI CONFERIMENTI. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, essi si presumono uguali. La PARTE SPETTANTE AL SOCIO D'OPERA deve essere determinata nel contratto sociale, altrimenti viene fissata dal giudice secondo equità.

I soci possono porre nel contratto sociale una clausola che consenta alla maggioranza di decidere COME IMPIEGARE GLI UTILI. Ma in assenza di tale clausola, ogni socio può pretendere di avere la propria parte di utile.

L'AMMINISTRAZIONE

Amministrare significa compiere ogni attività NECESSARIA A REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE. Si distingue tra:

- AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA: ciascun amministratore può operare indipendentemente dagli altri. Ogni atto compiuto individualmente da un amministratore è vincolante per la società.
- AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA: è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali. I soci possono anche stabilire che le decisioni siano prese dagli amministratori a maggioranza.

Se nel contratto sociale non è disposto diversamente, l'amministrazione spetta a tutti i soci DISGIUNTAMENTE. Comunque ogni socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia ultimata. Sull'opposizione decide la maggioranza dei soci.

I soci nel contratto sociale possono concordare che il potere di amministrazione spetti solo ad uno o ad alcuni di loro. Si può revocare l'incarico all'amministratore solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 2259. In particolare:

- se l'amministratore è stato NOMINATO CON IL CONTRATTO SOCIALE, la revoca non ha effetto se non ricorre una GIUSTA CAUSA:
- se l'amministratore è NOMINATO CON ATTO SEPARATO, tutto è più semplice e potrà essere revocato con decisione unanime degli altri soci.

Si può concordare nel contratto sociale, che l'amministratore sia revocabile a maggioranza. Anche se non è previsto esplicitamente, è accolta le tesi che nelle società di persone, IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE SPETTI SOLTANTO AI SOCI. Gli amministratori rispondono solidalmente verso la società delle violazioni agli specifici doveri imposti loro dal contratto sociale e dalla legge.

Quale POTERE DI CONTROLLO hanno i soci sugli amministratori? I soci hanno diritto:

- ad avere INFORMAZIONI sull'andamento degli affari sociali;
- a consultare i DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE;
- ad avere il RENDICONTO DELLA GESTIONE al termine di ogni anno.

LA RAPPRESENTANZA

Avere la rappresentanza significa poter compiere atti giuridici IN NOME E PER CONTO della società, impegnandola verso i terzi. L'attività di amministrazione, invece, ha prevalente rilevanza interna. In linea generale il potere di rappresentanza spetta a tutti i soci amministratori e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Tuttavia tale norma è derogabile.

LE MODIFICAZIONI e la revoca DELLA PROCURA DEI RAPPRESENTANTI devono essere portate A CONOSCENZA DEI TERZI con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

CESSIONE DELLA QUOTA, RECESSO DEL SOCIO, ESCLUSIONE E SUCCESSIONE

In nessun caso l'USCITA DI UN SOCIO determina l'obbligo di sciogliere la società, a meno che non venga a mancare la pluralità dei soci (vedi dopo). Questa può continuare ad operare con un socio in meno o con un socio diverso.

<u>CESSIONE DELLA QUOTA</u>. Immaginiamo che un nostro socio trovi conveniente vendere la propria quota a un soggetto di dubbia reputazione. Potrebbe farlo? Non potrà farlo senza senza ottenere l'UNANIMITA' degli altri soci, perché qualsiasi mutamento nelle persone dei soci determina una modifica del contratto sociale. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

<u>SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE</u>. L'art. 2284 dispone che in caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto SOLO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL DEFUNTO. Possono entrare in società solo se i soci restanti lo consentono, (UNANIMITA'), oppure tale possibilità era prevista nell'atto costitutivo.

<u>RECESSO VOLONTARIO</u>. Il socio è libero di recedere dalla società se e quando lo desidera? Anche in questo caso la risposta è negativa. Perché?

- Innanzitutto perché la società è un CONTRATTO: nessuno può sciogliersi dal contratto senza il consenso degli altri contraenti, salvo che per le cause ammesse dalla legge.

 In secondo luogo perché il recesso del socio potrebbe causare uno SQUILIBRIO INCOLMABILE NEI CONTI DELLA SOCIETÀ. I nostri soci potrebbero essere costretti a liquidare la società per pagare la nostra parte.

Ci sono situazioni, comunque, nelle quali è ammesso il RECESSO UNILATERALE:

- ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a TEMPO INDETERMINATO o per tutta la vita di uno dei soci;
- il socio può inoltre recedere nei CASI PREVISTI DAL CONTRATTO SOCIALE ovvero quando sussiste una gusta causa, (contrasti insanabili con gli altri soci; inadempimento, da parte di questi, di specifici obblighi; la comprovata scorretta amministrazione).

<u>ESCLUSIONE DEL SOCIO</u>. L'art. 2286, prevede i casi in cui l'esclusione opera automaticamente senza necessità di alcuna delibera. E' ESCLUSO DI DIRITTO dalla società:

- il socio che sia stato dichiarato FALLITO (vedi riforma del diritto fallimentare);
- il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE.

L'art. 2286 dispone inoltre che l'esclusione possa avere luogo, in seguito ad una DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI SOCI, solo:

- se il socio si rende GRAVEMENTE INADEMPIENTE rispetto agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto, (utilizzo per fini personali dei fondi sociali da parte dell'amministratore);
- se il socio viene INTERDETTO, INABILITATO oppure subisce una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- se PERISCE LA COSA conferita in uso (non in proprietà) o se il SOCIO D'OPERA NON È PIÙ IN GRADO DI SVOLGERE L'OPERA CONFERITA.

LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE

L'art. 2289 stabilisce che la liquidazione della quota deve essere calcolata in base alla SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ NEL GIORNO IN CUI SI VERIFICA LO SCIOGLIMENTO. Ciò vuol dire ce il suo valore potrebbe essere inferiore all'iniziale conferimento se gli affari sociali sono andati male. E' escluso, in ogni caso, che il socio possa pretendere la restituzione della specifica cosa che ha conferito.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Dopo aver esaminato i casi in cui il singolo socio può lasciare la società, vediamo quando IL RAPPORTO SOCIETARIO SI SCIOGLIE DEFINITIVAMENTE E PER TUTTI.

SCIOGLIMENTO. La società si scioglie per le seguenti cause: per la COMUNE VOLONTÀ dei soci; per la SOPRAVVENUTA MANCANZA DELLA pluralità dei soci, a meno che non venga ricostituita entro sei mesi; per il CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE o per la sopravvenuta e accertata IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO; per il DECORSO DEL TERMINE fissato nel contratto; per le ALTRE CAUSE previste nel contratto sociale.

<u>LIQUIDAZIONE</u>. Lo scioglimento della società non comporta ancora l'estinzione. Prima di chiudere definitivamente i registri occorre pagare i debiti e dividere tra i soci quanto eventualmente rimane. E' quindi necessario procedere alla LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE, cioè alla sua conversione IN DENARO LIQUIDO. Queste sono le FASI DELLA LIQUIDAZIONE:

- se i soci non riescono ad accordarsi, l'operazione deve essere affidata a uno o più LIQUIDATORI. Questi sono nominati con il consenso di tutti i soci dal presidente del tribunale;
- i liquidatori compiono tutti gli atti necessari a TRASFORMARE IN MONETA IL PATRIMONIO SOCIALE e in questa fase non possono intraprendere nuove operazioni;
- effettuata la liquidazione, i liquidatori debbono PAGARE I CREDITORI e, se il patrimonio non basta, possono chiedere la somma mancante ai soci illimitatamente responsabili:
- estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al RIMBORSO DEI CONFERIMENTI. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

La società in nome collettivo (s.n.c.) è una SOCIETÀ DI PERSONE nella quale tutti i soci rispondono SOLIDALMENTE, ILLIMITATAMENTE e SUSSIDIARIAMENTE per le obbligazioni sociali. La s.n.c. può svolgere ATTIVITÀ COMMERCIALE, in tal caso deve iscriversi al registro delle imprese, deve tenere le scritture contabili obbligatorie ed è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Può anche essere utilizzata per svolgere attività non commerciali e in tal caso non è più soggetta al fallimento né alle procedure concorsuali. E' regolata in parte con NORME SPECIFICHE e in parte, con RINVIO ALLE NORME SULLA SOCIETÀ SEMPLICE.

L'ATTO COSTITUTIVO o CONTRATTO SOCIALE deve essere depositato per l'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE entro trenta giorni dalla sua stipulazione. La forma richiesta in tal caso è quella della SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA o dell'ATTO PUBBLICO. Nel primo caso l'iscrizione deve essere eseguita dagli amministratori e se loro non vi provvedono può provvedervi ciascun socio a spese della società. Nel secondo caso l'iscrizione dovrà essere effettuata dal notaio che ha redatto l'atto.

Se nessuno provvede alla registrazione si parla di SOCIETÀ IRREGOLARE (vedi dopo).

Si può MODIFICARE L'ATTO COSTITUTIVO REGISTRATO? Si può sicuramente modificare l'atto costitutivo anche dopo l'avvenuta registrazione, ma i cambiamenti debbono essere approvati dai soci all'UNANIMITÀ. Se si raggiunge l'unanimità, le modifiche debbono essere trascritte, entro 30 giorni, nel registro delle imprese. Fin quando non sono state trascritte, non sono opponibili a terzi.

L'atto costitutivo, dispone l'art. 2295, deve indicare:

- 1. i dati anagrafici dei soci
- 2. la ragione sociale, (è il nome che viene dato alla società e deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione s.n.c.);
- 3. quali soci hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società
- 4. la sede
- 5. l'oggetto sociale
- 6. i conferimenti, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
- 7. le prestazioni
- 8. le norme sulla ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio nella ripartizione di utili e perdite
- 9. la durata della società

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Nella s.n.c. tutti i soci, sono SOLIDALMENTE e ILLIMITATAMENTE responsabili per le obbligazioni sociali. La loro responsabilità tuttavia diversamente da quanto è disposto per la società semplice, è solo SUSSIDIARIA. Responsabilità sussidiaria vuol dire che il creditore sociale, prima di potersi rivalere sul patrimonio personale dei soci, deve aver sottoposto a esecuzione l'intero patrimonio sociale. I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale.

E se nell'atto costitutivo stabiliamo che un socio risponda soltanto con la quota conferita? A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE PER LA SOCIETÀ SEMPLICE, NELLA S.N.C. LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ NON HA EFFETTO NEI CONFRONTI DEI TERZI. I creditori, pertanto dopo aver esaurito il patrimonio sociale potranno rivalersi sui beni personali di tutti i soci. IL PATTO LIMITATIVO DI RESPONSABILITÀ È QUINDI EFFICACE SOLO TRA I SOCI. Se i creditori sottoponessero ad esecuzione forzata i beni del nostro socio, egli non potrebbe opporsi, ma potrebbe, successivamente, rivalersi sugli altri soci.

IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO NON PUÒ CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE.

L'OBBLIGO DI NON CONCORRENZA

La legge pone a carico di ciascun socio un OBBLIGO DI NON CONCORRENZA:

- il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'ATTIVITÀ CONCORRENTE con quella della società, né partecipare, come SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, ad altra società concorrente;
- se viola tale obbligo può essere ESCLUSO dalla società e costretto a risarcire i danni causati.

L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA

Dovranno applicarsi le NORME SULLA SOCIETÀ SEMPLICE:

- l'amministrazione nella s.n.c. SPETTA DISGIUNTAMENTE A OGNI SOCIO, a meno che nell'atto costitutivo sia disposto diversamente;
- la REVOCA dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato, invece, è revocabile con il consenso unanime degli altri soci, salvo che nell'atto di nomina non sia disposto diversamente;
- L'AMMINISTRATORE CHE HA LA RAPPRESENTANZA della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale;
- l'atto costitutivo può prevedere delle LIMITAZIONI.

La società in nome collettivo che gestisca un'impresa commerciale, deve tenere la REGOLARE CONTABILITÀ prevista per tutte le imprese commerciali. Il risultato dell'attività sociale deve, inoltre, emergere da un BILANCIO CHE DEVE ESSERE REDATTO ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO. Il bilancio delle società di persone, a differenza di quanto è disposto per le società di capitali, non deve obbligatoriamente essere reso pubblico.

CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO SOCIALE

Nell'atto costitutivo di una s.n.c. debbono essere indicati i CONFERIMENTI dei singoli soci. Se questi sono in natura deve essere indicato il loro valore. IL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI CONFERITI FORMA IL CAPITALE SOCIALE. Chiunque venga in rapporti con una società può controllare, nel registro delle imprese, l'entità del capitale sociale.

E se successivamente la società ha acquistato beni per altri centomila euro? IL VALORE DEL CAPITALE SOCIALE È QUELLO DICHIARATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O NELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. Tutti i diritti reali o di credito di cui la società diventa successivamente titolare formano il PATRIMONIO SOCIALE.

IL PATRIMONIO SOCIALE È COSTITUITO DAL CAPITALE DICHIARATO (O CAPITALE SOCIALE) PIÙ L'INSIEME DEI RAPPORTI ATTIVI (DIRITTI REALI E DI CREDITO) E PASSIVI (DEBITI) DI CUI DIVIENE TITOLARE LA SOCIETÀ NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA. PATRIMONIO E CAPITALE COINCIDONO NEL MOMENTO IN CUI LA SOCIETÀ VIENE COSTITUITA. SUCCESSIVAMENTE, SE GLI AFFARI VANNO BENE, IL PATRIMONIO TENDE A CRESCERE, SE VANNO MALE PUÒ ANCHE SCENDERE AL DI SOTTO DEL VALORE DEL CAPITALE DICHIARATO.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, NON PUÒ FARSI LUOGO A RIPARTIZIONE DI UTILE, fino a che il capitale non sia reintegrato. Se non vi fossero utili, se i soci non provvedono a ricostruirlo, i creditori possono chiedere il FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ.

IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COMPORTA ANCHE IL FALLIMENTO DEI SOCI I QUALI, HANNO ASSUNTO UNA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E ILLIMITATA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI. Pertanto, se il patrimonio sociale non bastasse a saldare i debiti, sarebbero ACQUISITI AL FALLIMENTO ANCHE I BENI PERSONALI DEI SOCI.

Immaginiamo che la nostra società abbia ridotto il proprio volume di affari e che IL CAPITALE SOCIALE DICHIARATO NELL'ATTO COSTITUTIVO SIA DIVENUTO ECCESSIVO. Possiamo riprenderci parte dei conferimenti? LA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SI VUOLE RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE DEVE ESSERE ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Solo se ENTRO TRE MESI da tale iscrizione nessun creditore sociale fa opposizione, si può procedere alla redistribuzione tra i soci di parte dei conferimenti.

CESSIONE DELLA QUOTA, RECESSO, ESCLUSIONE E SUCCESSIONE

Si applicano le REGOLE DISPOSTE PER LA SOCIETÀ SEMPLICE.

<u>CESSIONE DELLA QUOTA</u>. Il socio non può cedere la propria quota se non con l'UNANIME consenso degli altri soci o nei casi previsti dall'atto costitutivo.

RECESSO UNILATERALE. Il socio può recedere solo se la società è stata contratta A TEMPO INDETERMINATO o per tutta la vita di uno dei soci; se sussiste una GIUSTA CAUSA; nei casi previsti dal contratto sociale.

<u>ESCLUSIONE</u>. Il socio può essere escluso soltanto se: si rende GRAVEMENTE INADEMPIENTE; viola il DIVIETO DI CONCORRENZA; viene INTERDETTO, INABILITATO oppure subisce una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; non è più in grado di svolgere l'OPERA che si era impegnato a conferire; PERISCE LA COSA CONFERITA IN USO. <u>SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE</u>. Gli eredi del socio possono subentrare nella società soltanto se: i soci restanti vi acconsentono o tale possibilità era prevista nell'atto costitutivo.

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE

La s.n.c. può sciogliersi per le CAUSE GIÀ ESAMINATE A PROPOSITO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE e, se esercita un'attività commerciale, può sciogliersi anche con il FALLIMENTO. ALLO SCIOGLIMENTO SEGUE LA FASE DELLA LIQUIDAZIONE del patrimonio sociale. Compiuta la liquidazione, i liquidatori debbono redigere il BILANCIO FINALE e proporre ai soci il PIANO DI RIPARTO DELL'ATTIVO. Entrambi i documenti possono essere impugnati. Successivamente c'è la fase della CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE. Le SCRITTURE CONTABILI sono consegnate a una persona designata dalla maggioranza dei soci e debbono essere conservate per dieci anni.

SOCIETA' IRREGOLARE E SOCIETA' DI FATTO

LA SOCIETA' IRREGOLARE. SE L'ATTO COSTITUTIVO DI UNA S.N.C. NON VIENE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, la società di dice IRREGOLARE. Attenzione: irregolare non significa inesistente o illecita. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi sono regolati dalle DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ SEMPLICE:

- i creditori sociali potranno rivalersi direttamente sul patrimonio dei soci, SENZA ESCUTERE PRIMA IL CAPITALE SOCIALE. I soci possono domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale solo indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi;
- il creditore particolare del socio può chiedere la LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE.

LA SOCIETA' DI FATTO. La società di fatto si ha quando l'attività sociale viene svolta SENZA CHE NEPPURE SIA STATO REDATTO UN ATTO COSTITUTIVO, (es. i componenti di una famiglia esercitano un'attività in comune senza costituire, formalmente, alcuna società). ALLE SOCIETÀ DI FATTO SI APPLICA LA STESSA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IRREGOLARI.

Perché continuano ad esistere società irregolari o di fatto? La società regolare deve sopportare costi (spese notarili per la stesura dell'atto costitutivo, spese di registrazione ecc.) che possono risultare gravosi.

A favore delle società in nome collettivo depone la semplicità normativa e il fatto che non è previsto un minimo di capitale sociale per costituire la società. A suo sfavore il fatto che sui soci grava una RESPONSABILITÀ ILLIMITATA e SOLIDALE per le obbligazioni sociali. Inoltre la società di persone presentano una NOTEVOLE RIGIDITÀ. Senza il consenso di tutti i partecipanti o salvo preventivo accordo, non si possono introdurre nuovi soci, non si può cedere la propria quota, non si può recedere dalla società.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice (s.a.s) è una società di persone nella quale sono presenti DUE TIPI DI SOCI, detti ACCOMANDATARI e ACCOMANDANTI.

Gli ACCOMANDATARI sono i soli che possono AMMINISTRARE la società e rispondono SOLIDALMENTE e ILLIMITATAMENTE per le obbligazioni sociali

Gli ACCOMANDANTI hanno il diritto di partecipare alla divisione degli utili, ma NON POSSONO INGERIRSI nella gestione della società e rispondono per le obbligazioni sociali soltanto con la quota conferita, (RESPONSABILITA' LIMITATA).

Il termine accomandita deriva dal verbo latino commendare che significa affidare. Nella società in accomandita l'accomandante affida la propria quota agli accomandatari che amministrano la società.

LA COSTITUZIONE E LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

L'ATTO COSTITUTIVO della società in accomandita semplice deve contenere tutte le indicazioni previste per le società di persone e in più deve indicare il NOME DEI SOCI ACCOMANDATARI E DEI SOCI ACCOMANDANTI. La RAGIONE SOCIALE deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario e l'indicazione s.a.s..

Se il socio che ha posto il proprio nome nella ragione sociale recede o decede, la società può conservare la medesima ragione sociale purché il socio e i suoi eredi lo consentano.

L'atto deve essere ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, e a tal fine deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se l'atto non viene iscritto, la società è IRREGOLARE. Ciò comporta che nei rapporti con i terzi agli accomandatari si applicano le norme poste per la società semplice, mentre gli accomandanti rispondono soltanto con la quota conferita, purché non abbiano partecipato alle operazioni sociali.

La s.a.s. si scioglie per le stesse ragioni per le quali può sciogliersi una s.n.c.

Inoltre, data la sua particolarità, SI SCIOGLIE SE RIMANGONO SOLTANTO SOCI ACCOMANDATARI O SOCI ACCOMANDANTI, salvo che la categoria venuta meno non sia ricostituita ENTRO SEI MESI.

I SOCI ACCOMANDATARI sono equiparati dalla legge ai soci di una s.n.c.. Pertanto essi:

- RISPONDONO SOLIDALMENTE E ILLIMITATAMENTE
- se l'atto costitutivo non dispone diversamente hanno tutti DISGIUNTAMENTE L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA della società
- NON POSSONO CEDERE LA PROPRIA QUOTA SE NON CON IL CONSENSO UNANIME DI TUTTI I SOCI, compresi gli accomandanti
- possono recedere o essere esclusi dalla società soltanto nei casi previsti dalla legge
- non possono svolgere attività che siano in CONCORRENZA con quella svolta dalla società
- NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI. Se sono nominati nell'atto costitutivo, è necessaria una giusta causa. Se sono stati nominati con atto separato, occorre il consenso di tutti i soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

I SOCI ACCOMANDANTI sono solo apportatori di capitali e non partecipano alla gestione dell'impresa sociale:

- NON POSSONO COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE né trattare o concludere affari (DIVIETO DI INGERENZA)
- il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume automaticamente la RESPONSABILITÀ ILLIMITATA E SOLIDALE verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Inoltre, a causa di questa sua ingerenza, può essere ESCLUSO dalla società
- hanno il DIRITTO DI: partecipare alla divisione degli utili; partecipare alle decisioni che comportino modifiche dell'atto costitutivo, partecipare alla nomina o alla revoca degli

- amministratori; controllare la gestione sociale mediante la consultazione del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e di ogni documento della società
- salvo diversa disposizione, LA QUOTA PUÒ ESSERE CEDUTA CON IL CONSENSO DEI SOCI CHE RAPPRESENTANO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE
- GLI EREDI DEL SOCIO ACCOMANDANTE POSSONO SUBENTRARE NELLA SOCIETÀ.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

La disciplina di tutte le società di capitali si trova anzitutto nel codice civile, riformato dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO).

LA SOCIETÀ PER AZIONI

La SOCIETÀ PER AZIONI (s.p.a.) ha due caratteristiche: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325) (AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA E RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI) e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da AZIONI (art. 2346).

IL BENEFICIO DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA. La responsabilità dei soci per i debiti sociali è quindi limitata alla somma di denaro o al bene conferito in società. Per le obbligazioni sociali (ad esempio i debiti) risponde solo la società con tutto il suo patrimonio: il patrimonio personale del singolo socio non viene coinvolto, se non limitatamente alla quota conferita. I creditori sociali (ad esempio le banche che hanno concesso credito, i fornitori e i dipendenti della società) possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio della società. Nel caso che la società fallisca, IL FALLIMENTO NON SI ESTENDE AI SOCI, poiché essi non sono illimitatamente responsabili dei debiti sociali. Come le altre SOCIETÀ COMMERCIALI, anche la società per azioni può costituirsi per svolgere attività commerciali o attività non commerciali: soltanto quando svolge un'attività commerciale può andare incontro al fallimento.

LA POSSIBILITÀ DI RIVOLGERSI AL MERCATO FINANZIARIO. Nella società per azioni le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da AZIONI: queste sono FRAZIONI IDEALI DEL CAPITALE SOCIALE CHE ATTRIBUISCONO LA QUALITÀ DI SOCIO (E I RELATIVI DIRITTI) A CHI LE ACQUISTA: perciò il socio di una società per azioni si chiama AZIONISTA. La possibilità di emettere azioni offre ai fondatori e ai successivi azionisti un ulteriore beneficio, consistente nel POTER RICORRERE AL MERCATO FINANZIARIO, vale a dire al mercato nel quale il denaro di privati risparmiatori, di imprese o di enti viene offerto per investimenti remunerativi.

Al mercato finanziario si può ricorrere anzitutto nel momento in cui si costituisce una società per azioni. Gli azionisti fondatori della società si avvalgono in tal caso normalmente dell'intermediazione di banche riunite in consorzi di collocamento, che provvedono a "collocare" (vale a dire, a vendere) una parte delle azioni presso la loro clientela di risparmiatori. Con lo stesso sistema possono essere collocate altre azioni nel corso della vita della società. Il COLLOCAMENTO DELLE AZIONI nel mercato finanziario consente ai fondatori della società di raccogliere tra i risparmiatori denaro da sommare a quello conferito dagli stessi fondatori. Ogni socio di una società per azioni può infine rivolgersi al mercato finanziario per rivendere le azioni che ha acquistato. La compravendita delle azioni può avvenire nella BORSA VALORI.

LE SOCIETÀ PER AZIONI E LE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI. La diffusione delle società per azioni è un fenomeno legato allo SVILUPPO DEL CAPITALISMO iniziato con la rivoluzione industriale dell'Ottocento. La creazione di fabbriche richiede infatti nel sistema capitalistico ingenti capitali monetari. Orbene, la società per azioni consente di massimizzare il capitale di fondazione d'impresa, perché il gruppo promotore della società può rivolgersi al mercato finanziario e unire al proprio denaro quello raccolto presso il pubblico dei risparmiatori.

LE DIVERSE FUNZIONI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

Non si deve tuttavia pensare che le società per azioni siano utilizzate esclusivamente per l'esercizio di grandi imprese.

LE PICCOLE SOCIETÀ PER AZIONI. Esiste un numero elevato di società per azioni, costituite da pochi azionisti, le quali non collocano le azioni nel mercato finanziario. Esse gestiscono per lo più imprese di medie dimensioni e vengono fondate principalmente allo scopo di usufruire del beneficio della responsabilità limitata.

LE GRANDI SOCIETÀ PER AZIONI. Vi sono poi le grandi società per azioni con azioni collocate nel pubblico dei risparmiatori, anzitutto perché le loro azioni sono quotate in borsa. Esse svolgono un ruolo primario nel sistema capitalistico: benché relativamente poco numerose, gestiscono infatti le imprese di più ampie dimensioni.

Il COLLOCAMENTO delle azioni nel pubblico determina in queste società il formarsi di fatto di DUE CATEGORIE DI AZIONISTI: gli AZIONISTI DEL GRUPPO DI COMANDO che detengono sostanzialmente tutto il potere nella società (potendo nominare amministratori e sindaci di propria fiducia, approvare il bilancio e la destinazione degli utili, decidere la politica economica dell'impresa sociale) e gli AZIONISTI ESTRANEI AL GRUPPO DI COMANDO, che non partecipano alla gestione sociale (in quanto detengono quote minime del capitale sociale), accontentandosi invece di concorrere alla divisione degli utili e di speculare sulle oscillazioni delle quotazioni di borsa delle azioni. Tra gli azionisti estranei al gruppo di comando troviamo i piccoli investitori oppure i cosiddetti investitori istituzionali (banche, sim, fondi comuni di investimento) ai quali i risparmiatori affidano il loro denaro perché venga investito in azioni.

IL PRINCIPIO CAPITALISTICO. Nelle società per azioni vige il PRINCIPIO CAPITALISTICO per cui il potere è proporzionale all'entità del capitale conferito in società. Ogni azione attribuisce infatti un voto nell'assemblea della società: quindi, chi ha il 51 % delle azioni ha la maggioranza assoluta dei voti e ha il controllo della società (può per esempio nominare gli amministratori). Tuttavia, i GRUPPI DI COMANDO riescono a mantenere il controllo di società con azioni diffuse tra il pubblico possedendo PACCHETTI AZIONARI CHE IL PIÙ DELLE VOLTE RAPPRESENTANO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE: se le azioni della società sono sparse in un pubblico di piccoli azionisti, facendo leva sull'assenteismo di questi azionisti (il piccolo azionista non partecipa alle assemblee in quanto il suo voto avrebbe un peso irrisorio e in quanto il suo unico obiettivo è quello di lucrare sulla differenza di prezzo delle azioni), si può mantenere il controllo con percentuali molto basse del capitale sociale.

I GRUPPI DI SOCIETÀ. La concentrazione del potere economico nelle mani di poche persone trova un ulteriore strumento di organizzazione nel fenomeno dei gruppi di società. Più che da singole società isolate, il sistema economico di oggi è dominato da GRUPPI DI SOCIETÀ TRA LORO COLLEGATE. Vi è una SOCIETÀ CAPOGRUPPO (O HOLDING O SOCIETÀ MADRE) che possiede il pacchetto azionario di controllo di altre società, denominate SOCIETÀ FIGLIE, le quali, a loro volta, possono detenere il pacchetto di controllo di ulteriori società e così via. Si forma così una struttura a piramide, che può assumere dimensioni enormi, al vertice della quale sta la società capogruppo. Se la sua attività consiste esclusivamente nell'assumere e gestire partecipazioni in altre società, essa si chiama HOLDING PURA; altrimenti, se oltre all'assunzione di partecipazioni, la società esercita anche un'altra attività (es. produzione di automobili), si tratta di una HOLDING MISTA. Gli azionisti che controllano la holding hanno anche il CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO (tramite società figlie) DI TUTTE LE SOCIETÀ DEL GRUPPO (nomina di amministratori di fiducia). Gli azionisti che controllano la holding vedono in questo modo aumentare la propria influenza economica in misura multipla rispetto al capitale da loro conferito per assumere il controllo della holding stessa.

LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

Per costituire una società per azioni occorre seguire un procedimento più complesso di quello necessario per la costituzione di una società di persone. Una s.p.a. (al pari della s.r.l.) può essere FONDATA DA PIÙ PERSONE OPPURE DA UNA SOLA PERSONA. Nel primo caso, la costituzione della società avverrà tramite la STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO TRA I SOCI FONDATORI; nel secondo, tramite l'emanazione di un ATTO UNILATERALE. Sia il contratto sia l'atto unilaterale che fondano la società prendono il nome di ATTO COSTITUTIVO e devono avere

la forma dell'ATTO PUBBLICO (l'atto deve essere redatto da un notaio). Il notaio deve accertare che le clausole di questo atto non siano contrarie alle norme dettate dal codice civile o da altre leggi. Se il notaio non trova irregolarità, chiede l'ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. SOLTANTO DOPO TALE ISCRIZIONE LA SOCIETÀ PUÒ INIZIARE A OPERARE; e solo dopo tale iscrizione i soci acquistano il beneficio della responsabilità limitata e la società può emettere azioni. La società può modificare nel corso della sua vita il proprio atto costitutivo, ma la conformità alla legge di ogni modifica deve essere controllata da un notaio.

Anche nella s.p.a. i soci si impegnano a effettuare CONFERIMENTI: si possono però conferire soltanto denaro (ed è il caso più comune) o beni in natura: non è consentito conferire il proprio lavoro. La somma del valore in denaro dei conferimenti si chiama capitale sociale. Una s.p.a. deve avere un CAPITALE SOCIALE NON INFERIORE A 120.000 EURO.



La costituzione da parte di più fondatori può avvenire in due modi:

- COSTITUZIONE SIMULTANEA: è caso più frequente. I soci fondatori si trovano davanti al notaio, (che prepara l'atto costitutivo in forma di atto pubblico), e firmano il contratto sociale. Il notaio provvede poi all'iscrizione della società nel registro delle imprese;
- COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE: i soci promotori preparano un programma in cui si illustra l'intenzione di costituire una s.p.a. e in cui viene descritto l'oggetto sociale; il programma viene reso pubblico attraverso intermediari (banche) e proposto ai risparmiatori che sottoscrivono le azioni; i soci promotori, raccolto in questo modo il capitale sufficiente, si ritrovano davanti al notaio per la costituzione della società; il notaio poi provvede all'iscrizione nel registro delle imprese.



AZIONI E OBBLIGAZIONI

LE AZIONI. Il capitale sociale deve essere diviso, nell'atto costitutivo, in tante frazioni eguali che si chiamano AZIONI e che vengono ATTRIBUITE AI SOCI IN PROPORZIONE AL VALORE DEL LORO CONFERIMENTO. Si chiamano azioni sia le frazioni ideali in cui è suddiviso il capitale sociale sia i titoli o certificati azionari (i documenti che rappresentano tali frazioni di capitale). Soltanto le società non quotate in borsa possono emettere certificati azionari (che hanno la natura di titoli di credito). Le azioni di società quotate sono invece per legge DEMATERIALIZZATE: esse hanno perciò la consistenza di frazioni ideali del capitale sociale.

LE CATEGORIE DI AZIONI. La società può emettere diverse categorie di azioni. Vi sono anzitutto le AZIONI ORDINARIE che attribuiscono ai loro possessori due categorie di diritti:

- 1) DIRITTI PATRIMONIALI (diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione, diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione)
- 2) DIRITTI NON PATRIMONIALI (diritto di partecipare all'assemblea, diritto di voto, diritto di visionare il libro dei soci ...).
 - a) IL DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE. Le s.p.a sono società lucrative: i soci effettuano i conferimenti perché siano investiti in attività che producano utili, con lo scopo ultimo di partecipare alla divisione di questi. Perciò ogni azione attribuisce il DIRITTO A UNA PARTE PROPORZIONALE DEGLI UTILI della società e a una QUOTA DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE - vale a dire una quota del patrimonio sociale che rimane, in caso

- di liquidazione della società. L'utile che annualmente viene attribuito a ogni azione si chiama DIVIDENDO;
- b) IL DIRITTO DI OPZIONE: consente all'azionista di acquistare prima di terzi nuove azioni emesse dalla s.p.a. Questo DIRITTO DI PRELAZIONE consente all'azionista di MANTENERE INVARIATA LA PROPRIA QUOTA di capitale sociale. L'azionista può acquistare le azioni di nuova emissione IN MISURA PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE POSSEDUTA;
- c) IL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. L'assemblea degli azionisti ha importanti competenze, (es. nomina degli amministratori). IL VOTO VIENE ATTRIBUITO AGLI AZIONISTI IN BASE AL PRINCIPIO CAPITALISTICO per il quale ogni azione dà diritto a un voto: perciò chi conferisce di più in società ha più azioni e quindi ha più voti. LA MAGGIORANZA IN ASSEMBLEA È UNA MAGGIORANZA DI CAPITALE: essa è determinata in base al numero di azioni che votano a favore di una deliberazione e non in base al numero di persone favorevoli alla stessa deliberazione. Ciò significa che la volontà di una sola persona può prevalere su quella di altre cento, se il pacchetto di azioni possedute dalla prima supera il numero di azioni possedute complessivamente dalle altre.

Oltre alle azioni ordinarie, la società può emettere ALTRE CATEGORIE DI AZIONI:

- AZIONI CORRELATE: consentono ai possessori di partecipare solo al risultato economico derivante da una specifica attività (ad es. solo la vendita delle auto sportive);
- AZIONI PRIVILEGIATE: danno ai loro possessori un privilegio consistente, per esempio, in una partecipazione agli utili maggiore di quella spettante alle azioni ordinarie, in modo da indurre i risparmiatori ad acquistarle;
- AZIONI DI RISPARMIO: possono essere emesse solo da società quotate, sono prive del diritto di voto, ma in compenso possono offrire ai risparmiatori i vantaggi previsti nell'atto costitutivo;

Altre categorie di azioni sono: AZIONI DI GODIMENTO, AZIONI A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORO, AZIONI POSTERGATE NELLE PERDITE ...

LE OBBLIGAZIONI. Le società per azioni possono attingere finanziamenti non soltanto emettendo azioni, ma anche obbligazioni. Esse sono FRAZIONI, DI EGUALE VALORE E CON EGUALI DIRITTI, DI UN MUTUO (PRESTITO) CHE LA SOCIETÀ CONTRAE CON UNA PLURALITÀ DI RISPARMIATORI: DANNO DIRITTO AL RIMBORSO, A UNA DETERMINATA SCADENZA, DEL CAPITALE PRESTATO E AL PAGAMENTO PERIODICO DI UN INTERESSE SU TALE CAPITALE. Le obbligazioni quindi rappresentano un "DEBITO" della s.p.a. verso l'OBBLIGAZIONISTA. Anche le obbligazioni, come le azioni, possono essere rappresentate da titoli di credito soltanto nelle società per azioni non quotate in borsa. Le obbligazioni di società quotate sono invece DEMATERIALIZZATE. A differenza delle azioni, le obbligazioni attribuiscono al loro titolare non già la veste di socio, ma quella di CREDITORE della società.

SCHEMA - AZIONISTA O OBBBLIGAZIONISTA?

AZIONISTA → ha diritto alla distribuzione degli utili solo se la società li realizza OBBLIGAZIONISTA → in quanto creditore, ha sempre diritto al pagamento dell'interesse pattuito, anche se la società non ha conseguito utili

AZIONISTA → non può pretendere la restituzione del suo conferimento se gli affari della società vanno così male che tutto il capitale conferito viene perduto (oppure riceverà una somma inferiore al conferimento iniziale)

OBBLIGAZIONISTA → ha sempre diritto al rimborso del capitale prestato, comunque vadano gli affari sociali (a meno che la società non sia economicamente in grado di soddisfare i suoi creditori → fallimento ...).

L'ORGANIZZAZIONE DELLA S.P.A.: IL MODELLO ORDINARIO

La legge prevede per le società per azioni un'ORGANIZZAZIONE INTERNA più complessa di quella delle società di persone. Vi è anzitutto un MODELLO ORDINARIO DI ORGANIZZAZIONE. Lo statuto sociale può tuttavia scegliere tra ALTRI DUE MODELLI ORGANIZZATIVI denominati SISTEMA DUALISTICO e SISTEMA MONISTICO di amministrazione e controllo della società. Il modello di organizzazione ordinario prevede tre organi sociali: l'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, che nomina gli altri organi e ha altre competenze che vedremo tra breve; gli AMMINISTRATORI, ai quali spetta la gestione dell'impresa sociale; i SINDACI, che hanno il compito di controllare gli amministratori. Inoltre, il controllo contabile della società deve essere affidato a un REVISORE CONTABILE ESTERNO, che può essere una persona fisica o una società di revisione.

<u>ASSEMBLEA</u>. L'assemblea degli azionisti può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA, a seconda degli argomenti sui quali deve deliberare.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA deve essere convocata dagli amministratori ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO PER APPROVARE IL BILANCIO annualmente redatto dagli stessi amministratori, dal quale deve risultare se la società ha realizzato degli utili o se invece ha subito delle perdite: se vi sono degli utili, l'assemblea decide anche la misura dell'utile da distribuire tra gli azionisti. Spetta inoltre all'assemblea ordinaria NOMINARE E REVOCARE GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA deve invece essere convocata dagli amministratori ogni qual volta ritengano necessario che gli azionisti decidano una MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO (art. 2365). Sono, per esempio, modifiche dell'atto costitutivo un aumento del capitale della società che consenta di emettere nuove azioni, in cambio di nuovi conferimenti che permettano di ampliare le dimensioni dell'impresa sociale, oppure un cambiamento dell'oggetto sociale. Determinate modifiche dell'atto costitutivo particolarmente importanti attribuiscono agli azionisti che non le approvano il DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIETÀ, facendosi liquidare il valore delle proprie azioni. Tanto le deliberazioni dell'assemblea ordinaria quanto quelle dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di capitale. Tuttavia, la maggioranza può imporre la propria volontà alla minoranza soltanto se la deliberazione non contrasta con norme di legge o dell'atto costitutivo poste a tutela dei singoli azionisti o dei creditori sociali. Se la deliberazione contrasta con queste norme è invalida e gli azionisti contrari alla deliberazione, che posseggano una certa percentuale del capitale, possono rivolgersi al tribunale perché la annulli (art. 2377). Perché l'assemblea possa deliberare deve essere verificato il QUORUM COSTITUTIVO. (deve cioè essere presente una certa percentuale del capitale sociale, che varia a seconda che si tratti di assemblea ordinaria o straordinaria, di prima o seconda convocazione, ecc.). Perché la decisione venga presa è necessario che in favore di essa voti una certa percentuale del capitale sociale,

GLI AMMINISTRATORI. Agli amministratori compete la GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE: essi hanno il potere di decidere se e quali affari compiere nell'ambito dell'oggetto sociale. Se, per esempio, la società è costituita per l'esercizio di un'impresa industriale con migliaia di dipendenti, gli amministratori esercitano le funzioni di capi dell'impresa. Sotto di loro si sviluppa la gerarchia aziendale che inizia con i direttori generali e continua con i dirigenti, gli impiegati e gli operai. L'amministrazione di una società per azioni può essere affidata a una sola persona (AMMINISTRATORE UNICO) oppure, ed è l'ipotesi più comune, a più persone (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE). Gli amministratori possono essere SOCI o NON SOCI (art. 2380): si tratta in quest'ultimo caso di manager scelti per la loro competenza o di uomini di fiducia del gruppo di comando. GLI AMMINISTRATORI SONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA CHE IN OGNI MOMENTO PUÒ REVOCARLI. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni a un COMITATO ESECUTIVO composto da alcuni suoi membri oppure da uno o più dei suoi membri (AMMINISTRATORI DELEGATI). In questo caso il consiglio di amministrazione si limita a sovrintendere all'operato del comitato esecutivo o degli amministratori delegati.

(QUORUM DELIBERATIVO). Anche questo varia in base al tipo di assemblea e di convocazione.

Per i quorum costitutivi e deliberativi VEDI LO SCHEMA SUCCESSIVO.

Il POTERE DI RAPPRESENTANZA – cioè il potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome - viene normalmente riservato al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o agli AMMINISTRATORI DELEGATI.

Gli amministratori devono amministrare in modo onesto e diligente: se vengono meno a questo dovere possono essere costretti a risarcire i danni causati alla società, ai creditori sociali o ai singoli soci dalla loro cattiva amministrazione (artt. 2392 - 2395). Gli amministratori sono responsabili IN SOLIDO per eventuali danni arrecati alla società, ai soci o ai creditori.

<u>I SINDACI</u>. Oltre agli amministratori, L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEVE NOMINARE I SINDACI. I sindaci nominati formano il COLLEGIO SINDACALE, il cui compito è quello di vigilare affinché gli amministratori rispettino la legge e i principi di una corretta amministrazione (art. 2403). I sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori.

<u>IL REVISORE CONTABILE</u>. La società deve nominare anche un revisore contabile, che può essere una persona fisica o una società di revisione; i revisori devono essere iscritti in appositi albi professionali e hanno il compito di garantire la VERIDICITÀ DEL BILANCIO presentato dagli amministratori.

SCHEMA - IL MODELLO ORDINARIO




IL SISTEMA DUALISTICO E QUELLO MONISTICO

In alternativa al modello organizzativo ordinario, una società per azioni può scegliere statutariamente di adottare il sistema dualistico oppure il sistema monistico di amministrazione.

Nel <u>SISTEMA DUALISTICO</u> si stabilisce che l'assemblea ordinaria degli azionisti nomini un CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, che a sua volta dovrà nominare un CONSIGLIO DI GESTIONE. Al consiglio di gestione viene affidata la gestione dell'impresa sociale (quindi ha le stesse funzioni del consiglio di amministrazione del modello ordinario); mentre al consiglio di sorveglianza vengono attribuiti sia il compito di vigilare sull'operato del consiglio di gestione (quindi una funzione tipica del collegio sindacale), sia ALTRI COMPITI CHE NEL MODELLO ORGANIZZATIVO ORDINARIO SPETTANO ALL' ASSEMBLEA: i più importanti sono l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca degli amministratori (art. 2409 octies). L'ASSEMBLEA AVRÀ COMPITI RESIDUALI: la nomina del consiglio di sorveglianza, le deliberazioni sugli utili, le deliberazioni su modifiche dell'atto costitutivo, la nomina dei revisori.

SCHEMA - IL SISTEMA DUALISTICO




CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (vigilanza + approvazione del bilancio + nomina / revoca degli amministratori) CONSIGLIO DI GESTIONE (gestione come c.d.a.)

Nel SISTEMA MONISTICO l'ASSEMBLEA ORDINARIA (che ha gli stessi poteri dell'assemblea nel modello ordinario) nomina il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (che ha gli stessi poteri rispetto al modello ordinario), il quale, a sua volta, nomina al proprio interno un comitato composto da amministratori privi di funzioni gestionali, con il compito di controllare la gestione dell'impresa sociale (COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE).

Sia nel sistema dualistico sia in quello monistico è comunque necessario nominare anche un REVISORE CONTABILE ESTERNO, persona fisica o società, che ha il compito di garantire la veridicità del bilancio della società.

SCHEMA - IL SISTEMA MONISTICO



COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE (amministratori privi di funzioni gestionali, con il compito di controllare la gestione)

SCHEMA - SISTEMI ORGANIZZATIVI DELLA SOCIETA' PER AZIONI

SISTEMA ORDINARIO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (o amministratore unico)
ASSEMBLEA	COLLEGIO SINDACALE (3-5) + 2 supplenti 1) adeguatezza della struttura amministrativa e contabile 2) controllo e osservanza della legge e dello statuto 3) osservanza dei principi di corretta amministrazione
SISTEMA DUALISTICO	o, cocorranza doi primorpi di comotta aminimicalazione
ASSEMBLEA a) nomina il consiglio di sorveglianza b) deliberazioni sugli utili c) deliberazioni su modifiche atto cost d) nomina revisori	itutivo
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	CONSIGLIO DI GESTIONE

- a) funzioni del collegio sindacale
- b) approvazione del bilancio
- c) nomina e revoca amministratori
- + SOCIETA' DI REVISIONE ESTERNA

SISTEMA MONISTICO

ASSEMBLEA (come sistema ordinario) CONSIGLIO DI AMMINISTR. (come sistema ordinario) CONTROLLO SULLA GESTIONE (solo funz. 1 del c. sind.)

- funzioni del Cda

+ SOCIETA' DI REVISIONE ESTERNA

LE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA

Non tutte le azioni e le obbligazioni emesse da società possono essere vendute nella BORSA VALORI, ma soltanto quelle che vi sono ammesse. In genere sono ammesse in borsa soltanto le azioni e le obbligazioni, diffuse nel pubblico dei risparmiatori, emesse dalle società più grandi: esse vengono comprate e vendute ogni giorno in borsa a un prezzo variabile che si chiama "QUOTAZIONE". Le società che emettono azioni quotate in borsa sono sottoposte a una DISCIPLINA PARTICOLARE (che integra quella del codice civile) contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). In virtù di questa disciplina le società con azioni quotate in borsa sono sottoposte al CONTROLLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB), che è una commissione nominata dal governo. La Consob deve controllare che queste società diano al pubblico dei risparmiatori notizie chiare e adeguate, in modo da consentire agli stessi risparmiatori di decidere a ragion veduta quali azioni e quali obbligazioni convenga acquistare o vendere. La Consob ha quindi compiti di vigilanza e di regolamentazione del mercato borsistico.

IL BILANCIO

Il BILANCIO della s.p.a. è un documento contabile che viene reso pubblico e nel quale si possono leggere le vicende della società e, in certa misura, prevederne il futuro. Esso, in particolare, rivela:

- agli azionisti come è stata gestita l'impresa societaria (PERDITE / UTILI);
- ai creditori quanta fiducia accordare alla società;
- al fisco l'entità degli utili da sottoporre ad imposta (IRES);
- ai risparmiatori la convenienza ad acquistare le azioni o le obbligazioni della società.

Il codice, agli artt. 2423-2435, pone norme minuziose per la compilazione di questo documento. Lo studio di tali norme, tuttavia, ai fini didattici interessa la ragioneria più che il diritto e a tale disciplina rinviamo. Qui di seguito ci limiteremo soltanto a descrivere la struttura fondamentale del bilancio. Esso è suddiviso in tre parti che si integrano reciprocamente: lo STATO PATRIMONIALE, il CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE, la NOTA INTEGRATIVA.

LO <u>STATO PATRIMONIALE</u>, O BILANCIO DI ESERCIZIO, RAPPRESENTA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ. Esso deve riportare:

- all'ATTIVO il valore dei beni della società (impianti, scorte di magazzino ecc.) e i crediti;
- al PASSIVO il valore dei debiti (verso le banche, verso i fornitori, verso gli obbligazionisti), il valore del capitale, delle riserve, degli ammortamenti e degli utili.

La differenza tra l'attivo e il passivo costituisce il PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ.

IL <u>CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE</u> espone, in due diverse sezioni, (dette anche POSTE), LE VOCI DEI RICAVI E DEI COSTI, per mostrare come si sono formati utili o perdite.

La <u>NOTA INTEGRATIVA</u> ha una funzione complementare rispetto alle altre due parti. Essa precisa in modo più dettagliato il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico.

NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE ORDINARIO, IL PROGETTO DI BILANCIO, PREDISPOSTO DAGLI AMMINISTRATORI, VIENE CONTROLLATO DAL COLLEGIO SINDACALE E DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE, SE SI RIFERISCE A UNA S.P,A. QUOTATA. QUINDI VIENE PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE. Entro trenta giorni deve essere depositato presso il REGISTRO DELLE IMPRESE in modo che possa prenderne conoscenza chiunque vi abbia interesse.

LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI. Non possono essere pagati DIVIDENDI sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se abbiamo investito del denaro nella società, non è nostro diritto percepire gli utili? Nelle società di capitali, (contrariamente a quanto avviene nelle società di persone), l'interesse dei singoli soci è generalmente subordinato all'interesse della società, il cui sviluppo è ritenuto dall'ordinamento un fattore di primaria importanza. Nell'interesse della società, pertanto, è possibile, e talvolta obbligatorio, accantonare RISERVE FINANZIARIE. Solo ciò che residua, e se residua, può essere ripartito tra i soci e assume il nome di DIVIDENDO. IL DIVIDENDO È LA PARTE DI UTILI DESTINATA AD ESSERE DIVISA TRA I SOCI.

Le RISERVE sono di tre tipi: RISERVE LEGALI, disposte dalla legge; RISERVE STATUTARIE, previste dallo statuto; RISERVE FACOLTATIVE, deliberate dall'assemblea.

La <u>RISERVA LEGALE OBBLIGATORIA</u> è imposta dall'art, 2430. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla VENTESIMA PARTE DI ESSI per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata, se viene diminuita per qualsiasi ragione. La norma dispone, in sostanza, che ogni anno il 5 % degli utili debba essere accantonato fin quando non sia stata raggiunta una somma pari al 20% del capitale sociale. La riserva legale obbligatoria ha la funzione di offrire maggiori garanzie ai creditori.

Le <u>RISERVE STATUTARIE</u> sono riserve aggiuntive la cui formazione è concordata nell'atto costitutivo. Anche queste servono ad offrire ai creditori una maggiore garanzia.

Le <u>RISERVE FACOLTATIVE</u> possono essere deliberate anno per anno dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. L'ipotesi più frequente è che vengano costituite per finanziare futuri investimenti o per condurre specifiche operazioni.

I LIBRI SOCIALI

Oltre alla TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI imposte dalla legge (art. 2214) a tutte le imprese commerciali, l'art. 2421 impone alle società per azioni la tenuta di ulteriori libri:

- IL LIBRO DEI SOCI,
- IL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI,
- IL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE,
- IL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il COLLEGIO SINDACALE deve curare il libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

I rappresentanti comuni dei POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO E DI OBBLIGAZIONI debbono curare i libri delle rispettive adunanze e deliberazioni.

I soci hanno la possibilità di esaminare SOLTANTO il libro dei soci dove è possibile verificare a chi appartengono le azioni della società e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO SOCIALE E L'ESTINZIONE DELLA S.P.A.

Il contratto di società per azioni si scioglie:

- 1. per il DECORSO DEL TERMINE stabilito nell'atto costitutivo;
- 2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3. per IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA (per esempio se si fronteggiano due gruppi di azionisti di pari forza) o per la sua continua inattività;
- 4. per la riduzione del CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE, salvo che l'assemblea ne deliberi l'aumento o decida la trasformazione in una società di altro tipo;
- 5. per la DECISIONE, assunta dall'assemblea straordinaria, di sciogliere la società;
- 6. per le ALTRE CAUSE previste dall'atto costitutivo.
- 7. se la società esercita attività commerciale, per la DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società gli amministratori non possono più intraprendere nuove operazioni. Essi debbono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla LIQUIDAZIONE.

LA LIQUIDAZIONE E L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA'

Allo scioglimento della società segue la liquidazione. I LIQUIDATORI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SUBENTRANO AGLI AMMINISTRATORI. DEVONO LIQUIDARE I BENI SOCIALI E PAGARE I CREDITORI. Successivamente redigono il BILANCIO FINALE indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo. Quindi depositano il bilancio, accompagnato da una relazione dei sindaci, presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei tre mesi successivi ogni socio può opporre reclamo davanti al tribunale.

Se non vi sono contestazioni il bilancio si intende approvato e i liquidatori devono chiedere la CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE. I libri della società, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, vi rimangono custoditi per dieci anni.

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

La SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (s.r.l.) offre a tutti i soci il beneficio della RESPONSABILITÀ LIMITATA (art. 2462). Si differenzia tuttavia dalla società per azioni perché le quote di partecipazione dei soci NON POSSONO ESSERE RAPPRESENTATE DA AZIONI (art. 2468). La società non può emettere NEANCHE OBBLIGAZIONI. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma IN NESSUN CASO INFERIORI A UN EURO (d.lg. n. 213 del 1998). Inoltre IL CAPITALE MINIMO DI QUESTA SOCIETÀ È DI SOLI 10.000 EURO.

Non potendo emettere azioni, la società a responsabilità limitata NON PUÒ FAR RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO: solo il capitale conferito dai soci ed eventualmente i mutui concessi dalle banche possono dunque essere investiti negli affari sociali. Ciò fa sì che questo tipo di società venga nella pratica impiegato per esercitare imprese di non grandi dimensioni.

Anche questa società, come la s.p.a., può essere fondata DA PIÙ PERSONE (con un contratto) O DA UNA SOLA PERSONA (con un atto unilaterale → s.r.l. UNIPERSONALE); la costituzione avviene nella forma dell'ATTO PUBBLICO che deve essere ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (art. 2463). L'ATTO COSTITUTIVO deve contenere le sequenti indicazioni:

- le generalità dei soci;
- la denominazione e la sede della società;
- l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato (non inferiore a tre decimi);
- la quota di conferimento di ciascun socio;
- le norme in base alle quali vengono ripartiti gli utili;
- le generalità degli amministratori, con l'indicazione di chi ha la rappresentanza;
- le generalità dei componenti il collegio sindacale (nel caso in cui questo sia previsto);
- la durata della società.

La DENOMINAZIONE SOCIALE può essere formata in qualsiasi modo, consente l'art. 2473, purché contenga l'indicazione di società a responsabilità limitata (s.r.l.). Come nelle società di persone, i soci possono CONFERIRE denaro, beni in natura oppure il loro LAVORO. TUTTE LE QUOTE SONO LIBERAMENTE TRASFERIBILI, CONSENTE L'ART. 2479, SIA PER ATTO TRA VIVI CHE PER CAUSA DI MORTE. Tuttavia i soci possono, nell'atto costitutivo, limitare o addirittura vietare il trasferimento delle quote. La società assume, in tal caso, una STRUTTURA CHIUSA del tutto simile a quella della società in nome collettivo.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

La legge consente ai soci di questo tipo di società un'AMPIA LIBERTÀ NELL'ORGANIZZAZIONE. A seconda delle scelte fatte dai soci nell'atto costitutivo, potremo dunque avere società a responsabilità limitata che si configurano come piccole società per azioni oppure società a responsabilità limitata molto simili a società di persone con il beneficio della responsabilità limitata.

<u>L'ASSEMBLEA</u> dei soci può essere (come nelle s.p.a.) ORDINARIA O STRAORDINARIA, in funzione dei temi da discutere. Ogni socio, dispone l'art. 248.5, ha diritto ad almeno un voto in assemblea. Se la sua quota è multipla di un euro il socio ha diritto a un voto per ogni euro. LE MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI SONO PARTICOLARMENTE ELEVATE E NON È PREVISTA UN'ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE CON MAGGIORANZE RIDOTTE. Perché? Perché essendo la s.r.l. solitamente costituita da pochi soci, il legislatore ha voluto che vi fosse sempre un'ampia convergenza sulle decisioni da prendere. La norma stabilisce che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo:

- L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE:.
- L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO 2\3 DEL CAPITALE SOCIALE.

SE L'ATTO COSTITUTIVO NON DISPONE DIVERSAMENTE, L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ È AFFIDATA A UNO O PIÙ SOCI SCELTI DAGLI ALTRI SOCI. Quando si nominano più persone, si costituisce il <u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>, come nella s.p.a. L'ATTO COSTITUTIVO PUÒ PERÒ PREVEDERE CHE L'AMMINISTRAZIONE SIA ORGANIZZATA COME NELLE SOCIETÀ DI PERSONE:

- a) che sia perciò affidata a tutti o soltanto ad alcuni soci;
- b) che i soci amministratori siano indicati nell'atto costitutivo o scelti con atto separato;
- c) che gli amministratori operino disgiuntamente o congiuntamente.

Sono riservate alla competenza dei soci l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e le modifiche dell'atto costitutivo. Per decidere su queste materie i soci si riuniscono in ASSEMBLEA, come nella società per azioni. Tuttavia, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni di competenza dei soci siano prese, come nelle società di persone, SENZA CONVOCARE UN'APPOSITA ASSEMBLEA; la convocazione dell'assemblea è però obbligatoria per decidere le modifiche dell'atto costitutivo (art. 2479).

I singoli soci che non partecipano all'amministrazione possono esercitare il controllo sugli amministratori come nelle società di persone (art. 2476). Tuttavia, L'ATTO COSTITUTIVO PUÒ PREVEDERE LA NOMINA DI UN COLLEGIO SINDACALE O DI UN REVISORE DEI CONTI.

Inoltre, le NORME POSTE PER LA SOCIETÀ PER AZIONI si applicano:

- alla tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;
- alle modificazioni dell'atto costitutivo:
- all'aumento e alla riduzione del capitale sociale;
- allo scioglimento e alla liquidazione della società.

L'ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA. Se i creditori particolari di un socio non vengono soddisfatti, possono domandare al giudice che venga espropriata la quota sociale del loro debitore per rivalersi su di essa (art. 2480). Se il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota, questa deve essere venduta all'incanto. Alla società è accordata soltanto la facoltà, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, di rilevare la quota da chi l'ha acquistata presentando un acquirente di suo gradimento che offra lo stesso prezzo.

LA S.R.L. UNIPERSONALE. II d. lg. n. 88 del 3 marzo 1993, in esecuzione della direttiva comunitaria 667/1989, ha esteso anche al singolo imprenditore la possibilità di godere della responsabilità limitata costituendo una S.R.L. UNIPERSONALE, CIOÈ COMPOSTA DA UNA SOLA PERSONA. L'art. 2497 consente questo solo se il SOCIO UNICO:

- è una persona fisica;
- non è già socio unico in altre società di capitali.

Il Codice civile stabilisce che:

- le generalità del socio unico debbono essere rese pubbliche mediante ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, (se il socio muta debbono essere rese pubbliche, mediante iscrizione, anche le generalità del nuovo socio);
- in caso di costituzione della società con ATTO UNILATERALE, IL CONFERIMENTO IN DENARO DEVE ESSERE INTERAMENTE VERSATO:
- NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETÀ DEVE ESSERE SPECIFICATO CHE SI TRATTA DI SOCIETÀ UNIPERSONALE.

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Nelle SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI, come dispone l'art. 2462:

- i SOCI ACCOMANDATARI rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- i SOCI ACCOMANDANTI sono obbligati solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta;
- le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da AZIONI;
- la società può emettere OBBLIGAZIONI.

La formula della società in accomandita è utile per l'imprenditore che voglia trasformare la propria impresa individuale in impresa societaria, CONSERVANDO IL POTERE DIREZIONALE. Gli basterà riservarsi il ruolo di accomandatario e offrire ai nuovi soci il ruolo di accomandanti. SOLO I SOCI ACCOMANDATARI POSSONO ESSERE AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ; MENTRE AI SOCI ACCOMANDANTI LA LEGGE NON CONSENTE ALCUNA INGERENZA NELLA GESTIONE SOCIALE. Come scegliere tra l'accomandita semplice e l'accomandita per azioni? La s.a.p.a. più adatta alle IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI, potendo accedere al pubblico risparmio mediante l'EMISSIONE DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI.

LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Alla s.a,p.a, si applicano gran parte delle norme che regolano le società per azioni. Pertanto:

- IL CAPITALE SOCIALE NON PUÒ ESSERE INFERIORE A 120.000 EURO;
- il contratto sociale deve essere redatto per ATTO PUBBLICO e ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE;
- ORGANI DELLA S.A.P.A. SONO L'ASSEMBLEA DEI SOCI (ordinaria e straordinaria), IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE;
- la società può emettere sia AZIONI che OBBLIGAZIONI;
- i libri sociali e il bilancio sono redatti secondo le norme dettate per la s.p.a.

Norme specifiche sono poste dagli artt. 2462-2471, con i quali sostanzialmente si dispone che:

- la DENOMINAZIONE della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di società in accomandita per azioni;
- l'ATTO COSTITUTIVO deve contenere il nome dei soci accomandatari;
- l'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ È AFFIDATA DI DIRITTO (cioè senza bisogno di nomina da parte dell'assemblea) A TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI CHE LA CONSERVANO SENZA LIMITI DI TEMPO e non può, pertanto, essere ristretta ad alcuni di loro, (come è possibile fare nella società in accomandita semplice);
- I SINDACI SONO NOMINATI E REVOCATI DAI SOLI SOCI ACCOMANDANTI: in tal modo il collegio sindacale è indipendente dal consiglio di amministrazione;
- LE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEVONO ESSERE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA, (con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria delle società per azioni: ad es. in prima convocazione la maggioranza del capitale sociale, per

le società chiuse) E DEVONO ESSERE INOLTRE APPROVATE DA TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI. A questi la legge assegna il diritto di VETO su qualsiasi modifica.

ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI

Le AZIONI SONO TUTTE DEL MEDESIMO TIPO e la qualifica di accomandatario non deriva dal possesso di azioni speciali. È SOCIO ACCOMANDATARIO SOLO CHI VIENE DESIGNATO COME TALE NELL'ATTO COSTITUTIVO O IN SUCCESSIVE MODIFICHE. Chi acquista le azioni, da chiunque alienate, diventa solo socio accomandante. Può diventare accomandatario soltanto se l'assemblea modifica l'atto costitutivo inserendo il suo nome tra gli accomandatari. Nella pratica questo tipo di società non è molto usato.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali si sciolgono perché è DECORSO IL TERMINE di durata stabilito nell'atto costitutivo, per il conseguimento dell'OGGETTO SOCIALE, per una DELIBERAZIONE di scioglimento anticipato presa dai soci, perché, a causa delle perdite subite dalla società, il CAPITALE SOCIALE SI È RIDOTTO AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE (se, tuttavia, i soci effettuano nuovi conferimenti, si evita lo scioglimento) e per altre cause (art. 2484). La s.a.p.a. si scioglie anche per la sopravvenuta mancanza di una categoria di soci, (accomandatari o accomandanti), se entro sei mesi non viene ricostituita.

SE SI VERIFICA UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO, LA SOCIETÀ ENTRA NELLA FASE DELLA LIQUIDAZIONE: gli amministratori non possono più operare e l'assemblea straordinaria deve nominare, al loro posto, i liquidatori, i quali devono vendere i beni della società, pagare tutti i creditori sociali e distribuire tra i soci quanto eventualmente rimane.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DELLE SOCIETÀ

Si ha TRASFORMAZIONE quando attraverso una modificazione dell'atto costitutivo SI CAMBIA IL MODELLO SOCIETARIO precedentemente adottato. L'unico divieto posto dalla legge riguarda la trasformazione di società cooperative in società lucrative e ne vedremo la ragione.

La trasformazione non muta il soggetto giuridico. Pertanto, anche se la società assume una nuova veste, conserva la MEDESIMA RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE; conserva i medesimi diritti verso i debitori sociali e rimane parte nei contratti in corso. Si può trasformare una società in nome collettivo in società in accomandita semplice, in società a responsabilità limitata, in società per azioni ecc. oppure seguire il percorso inverso.

LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ NON LIBERA I SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle Imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Ciò vuol dire che se la trasformazione è avvenuta senza l'esplicito consenso del creditore, questi può ancora rivalersi sui patrimoni personali dei singoli soci per i crediti sorti prima della trasformazione stessa.

Come si procede alla trasformazione di una società di persone in società di capitali? La delibera di trasformazione (che nelle società di persone deve essere approvata dall'UNANIMITÀ dei soci) deve assumere la forma dell'ATTO PUBBLICO. Questo dovrà contenere le indicazioni prescritte per il tipo di società che si vuole costituire, dovrà essere ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE e dovrà essere accompagnato da una relazione di stima del patrimonio sociale redatta da un esperto nominato dal tribunale.

LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo tipo di passaggio, a differenza del precedente, NON SOLLEVA ALCUN PROBLEMA. In questo caso, infatti, i creditori sociali non hanno nulla da temere poiché alla garanzia del patrimonio sociale si aggiunge la garanzia offerta da patrimonio personale dei soci. Questi, ritiene fondatamente la dottrina, dovranno RISPONDERE ANCHE PER I DEBITI SORTI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE. I SOCI DISSENZIENTI HANNO DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIETÀ E DI AVERE IL RIMBORSO DELLE PROPRIE AZIONI O DELLE PROPRIE QUOTE.

LA FUSIONE

LA FUSIONE È IL PROCEDIMENTO MEDIANTE IL QUALE DUE O PIÙ SOCIETÀ SI TRASFORMANO IN UNA SOLA. La fusione di più società può eseguirsi:

- mediante la costituzione di NUOVA SOCIETÀ che assorbe le altre (FUSIONE IN SENSO STRETTO);
- oppure (ed è l'ipotesi più frequente) mediante l'incorporazione di una o più società in un'altra più grande detta incorporante (FUSIONE PER INCORPORAZIONE).

In entrambi i casi la fusione provoca due effetti rilevanti:

- i SOCI DELLE SOCIETÀ ESTINTE ENTRANO A FAR PARTE della nuova società o della società incorporante;
- ➤ I PATRIMONI DELLE SOCIETÀ INTERESSATE ALL'OPERAZIONE SI FONDONO. La società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

Il codice sottopone le fusioni societarie a una complessa procedura volta a fornire ai soci e ai creditori le maggiori garanzie. Tale procedura è così riassumibile:

- Gli amministratori delle società destinate a fondersi predispongono un PROGETTO DI FUSIONE che viene iscritto nel registro delle imprese e, se alla fusione partecipano società di capitali, viene anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- il progetto deve essere accompagnato da una RELAZIONE ILLUSTRATIVA nella quale sono esposte le ragioni dell'operazione e, soprattutto, i criteri in base ai quali è stato fissato il rapporto di cambio.
- Progetto e relazione, insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi, sono posti a disposizione dei soci in modo che questi possano prenderne visione.
- L'assemblea straordinaria di ciascuna società DELIBERA LA FUSIONE mediante l'approvazione del progetto.
- Le delibere di fusione sono rese pubbliche mediante ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE e i creditori possono fare opposizione al tribunale.
- Le società possono procedere, per atto pubblico, alla stipulazione dell'ATTO DI FUSIONE. Questo dovrà essere iscritto nel registro delle imprese e l'iscrizione avrà effetto costitutivo del nuovo assetto societario.

La ragione per la quale si operano le fusioni è solitamente quella di acquistare un MAGGIOR PESO SUL MERCATO. Può accadere, tuttavia, che la fusione produca gruppi talmente forti da assumere una posizione dominante sul mercato. In questi casi, se l'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ravvisa una violazione delle norme sulla concorrenza, può sospendere o vietare la fusione.

LA SCISSIONE

SI HA SCISSIONE QUANDO UNA SOCIETÀ SI DIVIDE IN DUE O PIÙ SOCIETÀ TRASFERENDO AD ESSE IN TUTTO O IN PARTE IL SUO PATRIMONIO. È abbastanza frequente che una società venga scissa per suddividerne l'attività tra più centri decisionali autonomi oppure semplicemente per frazionare il rischio d'impresa. Le società beneficiarie, che ricevono il patrimonio della società smembrata, possono essere società già operanti sul mercato oppure società create appositamente. Ai soci della società scissa vengono assegnate quote o azioni delle società beneficiarie in cambio delle quote o azioni che essi possedevano. Gli effetti della scissione decorrono dal momento dell'ISCRIZIONE DELL'ATTO DI SCISSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

I DEBITI DELLA SOCIETÀ SCISSA

Ciascuna società beneficiaria risponde solidalmente con le altre dei debiti lasciati dalla società scissa, ma SOLO FINO A CONCORRENZA DEL PATRIMONIO NETTO CHE DA QUESTA HA RICEVUTO. Ciò vuol dire che rimane escluso dalla solidarietà il patrimonio che ciascuna società beneficiaria ha realizzato con la propria attività.

I TITOLI DI CREDITO

I TITOLI DI CREDITO, regolati in via generale dagli artt. 1992 - 2023, sono particolari DOCUMENTI CHE CONSENTONO AL LEGITTIMO POSSESSORE DI OTTENERE DAL DEBITORE LA PRESTAZIONE IN ESSI INDICATA. La loro principale funzione è di garantire una rapida e sicura circolazione dei crediti. In relazione alla prestazione cui danno diritto, vengono suddivisi in tre gruppi:

- TITOLI CHE HANNO PER OGGETTO UN CREDITO IN DENARO, come le cambiali, gli assegni, le obbligazioni e i titoli del debito pubblico;
- TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI, come la polizza di carico, il duplicato della lettera di vettura, la fede di deposito, la nota di pegno;
- TITOLI DI PARTECIPAZIONE, così chiamati perché attribuiscono una SERIE COMPLESSA DI DIRITTI. Sono tali le azioni, (diritto di voto, diritto di opzione, diritto agli utili ...).

L'INCORPORAZIONE

I titoli di credito sono DOCUMENTI DESTINATI ALLA CIRCOLAZIONE. Sappiamo che vengono vendute le azioni e le obbligazioni, che vengono cedute le fedi di deposito, possono essere girate le cambiali e gli assegni. Per poter facilitare la circolazione dei titoli, si è operato un piccolo artificio che consiste nel considerare IL CREDITO INCORPORATO NEL TITOLO, CIOÈ UNITO IN MODO INSCINDIBILE AL SUPPORTO CARTACEO CHE LO DOCUMENTA. Poiché il supporto cartaceo è un bene mobile, il requisito dell'incorporazione ci consente di FAR CIRCOLARE IL CREDITO SECONDO LE MEDESIME REGOLE CHE DISCIPLINANO LA CIRCOLAZIONE DEI BENI MOBILI. Per quanto dispone l'art. 1153, chi acquista in buona fede e con titolo idoneo il possesso di un bene mobile, ne acquista immediatamente la proprietà anche se l'alienante non ne era proprietario, (REGOLA DEL POSSESSO VALE TITOLO). Ciò comporta, che anche se il titolo che ci viene ceduto fosse di provenienza furtiva, AVREMMO UGUALMENTE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE IN ESSO INDICATA SE LO ABBIAMO ACQUISTATO IN BUONA FEDE DA CHI RAGIONEVOLMENTE NE APPARIVA PROPRIETARIO E SECONDO LE NORME CHE REGOLANO LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO.

E se, dopo aver accettato una cambiale in pagamento scoprissimo che il debitore originario ha già pagato la somma dovuta a un precedente possessore del titolo? Se un titolo di credito è in circolazione, è piuttosto improbabile che sia stato pagato. Come dispone l'art. 1992 nessuno può pretendere l'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SENZA ESIBIRE IL TITOLO AL DEBITORE il quale, in cambio del pagamento, avrà diritto di OTTENERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO.

L'AUTONOMIA

Il debitore può opporre al possessore del titolo di credito le eccezioni o le contestazioni fondate sul rapporto che intercorre tra lui e il creditore originario, (risoluzione di un contratto di fornitura merce)? La risposta è negativa. PER OFFRIRE LA MASSIMA GARANZIA A CHI VIENE IN POSSESSO DEI TITOLI DI CREDITO, LA LEGGE ATTRIBUISCE A QUESTI DOCUMENTI

ANCHE IL CARATTERE DELL'AUTONOMIA. AUTONOMIA SIGNIFICA CHE OGNI SUCCESSIVO POSSESSORE DEL TITOLO ACQUISTA UN DIRITTO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DEI PRECEDENTI POSSESSORI, TALCHÉ IL DEBITORE NON GLI POTRÀ OPPORRE LE ECCEZIONI (O CONTESTAZIONI) CHE AVREBBE POTUTO OPPORRE A QUELLI. Potremo, pertanto, pretendere il pagamento della nostra cambiale, rimanendo del tutto estranei alle questioni esistenti tra chi ha emesso il titolo e chi ce lo ha girato.

LE ECCEZIONI OPPONIBILI AL DEBITORE

L'ordinamento pone la massima cura nell'assicurare al possessore del titolo di credito il soddisfacimento del diritto in esso contenuto, ma tale impegno non si spinge fino a inibire al debitore ogni possibilità di reazione. L'art. 1993 indica in modo tassativo le ECCEZIONI CHE IL DEBITORE PUÒ OPPORRE e che possiamo suddividere in:

- ECCEZIONI REALI, OPPONIBILI A QUALSIASI POSSESSORE, in quanto fondate sulla compilazione del titolo o sulla sua utilizzazione;
- ECCEZIONI PERSONALI, OPPONIBILI SOLO AL PRIMO PRENDITORE del titolo;
- ECCEZIONI PERSONALI, OPPONIBILI AI SUCCESSIVI POSSESSORI del titolo.

LE ECCEZIONI REALI

Le ECCEZIONI REALI, OPPONIBILI A QUALSIASI POSSESSORE, possono riguardare:

- la FORMA DEL TITOLO: se per esempio viene presentata per l'incasso una cambiale che non è stata compilata nei modi previsti dalla legge, il debitore può rifiutare di pagarla;
- la falsità della firma;
- il difetto di capacità al momento dell'emissione: se il debitore era minore, inabilitato o interdetto non può essere costretto ad adempiere un'obbligazione che, in quanto incapace di agire, non avrebbe potuto validamente assumere;
- il difetto di rappresentanza: il presunto debitore non potrà essere obbligato ad adempiere un'obbligazione assunta da chi ha sottoscritto il titolo accreditandosi come suo rappresentante senza esserlo;
- la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione: se il diritto, per esempio, fosse caduto in prescrizione, il debitore potrebbe rifiutarsi di adempiere;
- il contesto letterale del titolo: il debitore non potrà essere obbligato a pagare una somma superiore a quella indicata nel titolo né a pagarla prima della scadenza prevista.

LE ECCEZIONI PERSONALI OPPONIBILI SOLO AL PRIMO PRENDITORE

Supponiamo di aver concluso un contratto con un appaltatore, e di avergli rilasciato una cambiale come parziale pagamento per una piscina che dovrà impiantare nel nostro giardino. Se questi non realizza l'opera o la realizza male, dovremmo ugualmente pagare l'importo della cambiale? AL PRIMO PRENDITORE DEL TITOLO (MA SOLO A LUI) SI POSSONO OPPORRE TUTTE LE

AL PRIMO PRENDITORE DEL TITOLO (MA SOLO A LUI) SI POSSONO OPPORRE TUTTE LE ECCEZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO SOTTOSTANTE. Perché? L'AUTONOMIA SERVE PER RENDERE SICURA LA CIRCOLAZIONE DEL TITOLO. Ma se questo non è circolato e si trova ancora nelle mani del primo prenditore, il requisito in questione non ha ragione di esistere. La cambiale, in questo caso è solo un titolo che testimonia la posizione debitoria di chi l'ha emessa e che consente al creditore di agire contro di lui in via esecutiva.

E se l'appaltatore avesse girato la nostra cambiale ad una banca? Dovremmo pagarla. A tutela del prenditore in buona fede interviene il requisito dell'autonomia: non sono a lui opponibili le eccezioni riguardanti il rapporto sottostante.

LE ECCEZIONI PERSONALI OPPONIBILI AI SUCCESSIVI POSSESSORI DEL TITOLO

Al successivo possessore, il debitore può opporre:

 ECCEZIONI A QUESTO PERSONALI. Immaginiamo che il titolare di un negozio di moda abbia emesso una cambiale che, IN SEGUITO A UNA SERIE DI GIRATE, è finita in mano a una SUA CLIENTE LA QUALE DEVE ANCORA PAGARE ALCUNI ABITI ACQUISTATI. In questo caso il commerciante può eccepire la compensazione del credito e del debito. L'EMITTENTE PUÒ SOLLEVARE, AL POSSESSORE CHE PRESENTI IL TITOLO PER L'INCASSO, TUTTE LE ECCEZIONI FONDATE SUI LORO RAPPORTI PERSONALI. ECCEZIONI RELATIVE AL LEGITTIMO POSSESSO DEL TITOLO. Il debitore può rifiutarsi di pagare se ritiene che chi esibisce il documento non sia possessore di buona fede. Il debitore, se non vuole ricadere nell'ipotesi di colpa grave, deve rifiutare il pagamento a chi palesemente appaia possessore di mala fede.

TITOLI CAUSALI E ASTRATTI

TUTTI I TITOLI DI CREDITO VENGONO EMESSI SULLA BASE DI UN NEGOZIO SOTTOSTANTE. Se rilasciamo una cambiale a un commerciante probabilmente il negozio sottostante è l'acquisto di una merce.

ASTRATTI sono chiamati quei titoli, come la cambiale e l'assegno, che non consentono di individuare la causa della loro emissione. Non di rado i titoli non contengono alcuna indicazione del negozio sottostante.

CAUSALI sono detti, invece, i titoli nei quali traspare chiaramente il negozio sottostante. Sono titoli causali:

- la fede di deposito, (il negozio sottostante è il deposito della merce indicata);
- le AZIONI perché il negozio sottostante non può essere che un contratto di società;
- le OBBLIGAZIONI, perché il negozio sottostante è un prestito fatto alla società;
- i titoli del debito pubblico, perché il negozio sottostante è un prestito fatto all'ente pubblico.

CHI EMETTE UN TITOLO ASTRATTO NON PUÒ OPPORRE AL POSSESSORE (SALVO CHE SIA IL PRIMO PRENDITORE) ALCUNA ECCEZIONE RIGUARDANTE IL NEGOZIO SOTTOSTANTE. Alla banca che riceva per girata una nostra cambiale non possiamo eccepire che il negozio per cui l'abbiamo emessa è stato annullato. Su questi titoli operano gli attributi dell'incorporazione e dell'autonomia, ai quali si aggiunge il requisito della LETTERALITÀ. LETTERALITÀ VUOI DIRE CHE IL CREDITORE PUÒ PRETENDERE DAL DEBITORE TUTTO (E SOLO) CIÒ CHE LETTERALMENTE È SCRITTO SUL TITOLO.

CHI EMETTE UN TITOLO CAUSALE, AL CONTRARIO, PUÒ OPPORRE LE ECCEZIONI RIGUARDANTI IL NEGOZIO SOTTOSTANTE NON SOLO AL PRIMO PRENDITORE MA ANCHE AI SUCCESSIVI POSSESSORI DEL TITOLO. Chiunque può conoscere la causa di un titolo causale e decidere se accettarlo. Se riceviamo una lettera di vettura sappiamo che il negozio sottostante è un contratto di trasporto e il rischio relativo a questo tipo di contratto è che la merce possa andare distrutta per una causa non imputabile al vettore.

MODI DI TRASFERIMENTO

L'art. 1994 stabilisce che diviene proprietario del titolo di credito colui che:

- LO HA ACQUISTATO IN BUONA FEDE (ignorandone la eventuale provenienza illecita);
- lo ha acquistato in conformità delle NORME CHE NE DISCIPLINANO LA CIRCOLAZIONE.

Le DIVERSE REGOLE PREVISTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO, determinano una loro suddivisione in:

- TITOLI AL PORTATORE;
- TITOLI ALL'ORDINE;
- TITOLI NOMINATIVI.

I <u>TITOLI AL PORTATORE</u> SI RICONOSCONO PER IL FATTO CHE IN ESSI NON È INDICATO IL NOME DELL'INTESTATARIO e recano la dicitura al portatore o altra simile. IL TRASFERIMENTO, stabilisce l'art. 2003, AVVIENE CON LA SEMPLICE CONSEGNA DEL TITOLO; il maggior pregio è costituito dalla semplicità con la quale possono circolare; il loro maggior limite è rappresentato dal fatto che chiunque se ne impossessi può ottenere la prestazione in essi indicata. Possono essere al portatore le obbligazioni, le azioni di risparmio

I <u>TITOLI ALL'ORDINE</u> RECANO IMPRESSO IL NOME DELL'INTESTATARIO E SI TRASFERISCONO MEDIANTE GIRATA. LA GIRATA È UN ORDINE RIVOLTO AL DEBITORE AFFINCHÉ ESEGUA LA PRESTAZIONE AL NUOVO PRENDITORE DEL TITOLO, DETTO GIRATARIO. La girata si appone sul retro del documento e può essere IN BIANCO o PIENA:

- LA GIRATA IN BIANCO CONTIENE SOLO LA FIRMA DEL GIRANTE;
- LA GIRATA PIENA CONTIENE ANCHE IL NOME DEL GIRATARIO DESIGNATO.

Ha diritto alla prestazione indicata nel titolo, chi ne è venuto in possesso in seguito ad una SERIE CONTINUA DI GIRATE. Sono titoli all'ordine, la cambiale, l'assegno bancario ...

I <u>TITOLI NOMINATIVI</u> SONO CARATTERIZZATI DAL FATTO CHE IL NOME DEL SOGGETTO INTESTATARIO COMPARE SIA SUL DOCUMENTO CHE SUL REGISTRO DELL'EMITTENTE. Solitamente sono nominative le azioni, ma possono esserlo anche le obbligazioni e i certificati dei fondi comuni. PER TRASFERIRE I TITOLI NOMINATIVI OCCORRE ANNOTARE IL NOME DEL NUOVO PRENDITORE SIA SUL TITOLO CHE SUL REGISTRO DELL'EMITTENTE.

L'AMMORTAMENTO

Che cosa accade se un assegno che avevamo nella tasca dei jeans finisce in lavatrice insieme ai pantaloni? Il legislatore ha predisposto alcuni rimedi cercando di contemperare diverse esigenze:

- l'esigenza di chi non ha più il titolo, ma vorrebbe ottenere ugualmente la prestazione;
- l'esigenza del terzo che in buona fede potrebbe essere venuto in possesso del titolo e vorrebbe anch'egli ottenere la prestazione;
- l'esigenza dell'emittente che non vorrebbe correre il rischio di dover pagare due volte per lo stesso debito.

Se viene distrutto, sottratto o smarrito un TITOLO ALL'ORDINE O NOMINATIVO, il possessore può attivare la PROCEDURA DI AMMORTAMENTO prevista dall'art. 2016. Ammortamento è un termine che deriva dal verbo ammortare che significa, in senso ampio, estinguere. Con questa procedura il possessore chiede al giudice:

- di togliere efficacia al titolo a lui sottratto o da lui smarrito;
- di emettere un decreto che gli consenta di esigere dal debitore la prestazione che era indicata nel titolo.

Il tribunale, operati gli opportuni accertamenti, pronuncia l'ammortamento con decreto, (che deve essere notificato al debitore) e autorizza il pagamento del titolo dopo 30 giorni, dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione serve a rendere noto a tutti che il titolo è stato ammortato ed è ormai privo di efficacia. Salvo alcune tassative eccezioni, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore sottratti o smarriti. Colui il quale denunzia all'emittente la sottrazione o lo smarrimento di un titolo al portatore e gliene fornisce la prova, può ottenere la prestazione solo dopo che è decorso il termine decennale di prescrizione del titolo senza che nessuno si sia presentato a riscuoterlo.

I DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE

I biglietti aerei e ferroviari, i biglietti delle lotterie, i biglietti del concerto sono titoli di credito? Biglietti, marche e scontrini di vario genere non sono considerati titoli di credito ma DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE. ESSI NON NASCONO CON LA SPECIFICA FUNZIONE DI CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE DEL CREDITO MA CON LA FUNZIONE, MOLTO PIÙ CIRCOSCRITTA, DI CONSENTIRE AL DEBITORE DI IDENTIFICARE IL CREDITORE. Ad essi pertanto non si applicano le regole relative ai titoli di credito. Immaginiamo di aver lasciato la nostra auto in sosta per alcune ore in un garage cittadino e supponiamo di consegnare lo scontrino a un amico perché vada a ritirarla. Il garagista, se è sfiorato dal sospetto che vi sia qualche irregolarità, può rifiutare la consegna della vettura. Più in generale, il documento di legittimazione libera il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione a chi gli esibisce il documento. Ma non esime il possessore del documento dal fornire, al debitore che ne faccia richiesta, un'ulteriore prova del suo diritto. La carta di credito è un documento di legittimazione non trasferibile, con il quale è possibile effettuare pagamenti presso le imprese convenzionate (negozi al dettaglio).

LA CAMBIALE

La CAMBIALE è un titolo di credito disciplinato dalle norme del Codice civile e dal r. d. n.1669 / 1933, detto LEGGE CAMBIARIA. LA FUNZIONE PRINCIPALE della cambiale è CONSENTIRE IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI. Può assumere la DUPLICE FORMA DI:

- VAGLIA CAMBIARIO (DETTO ANCHE PAGHERÒ CAMBIARIO);
- CAMBIALE TRATTA.

IL <u>VAGLIA CAMBIARIO</u> È UNA PROMESSA DI PAGAMENTO. CON ESSO IL SOTTOSCRITTORE, DETTO EMITTENTE, PROMETTE INCONDIZIONATAMENTE DI PAGARE UNA SOMMA DI DENARO A UN ALTRO SOGGETTO, DETTO PRENDITORE.

LA <u>CAMBIALE TRATTA</u> È UN ORDINE DI PAGAMENTO. CON ESSA IL TRAENTE (DETTO ANCHE EMITTENTE) ORDINA AD UN SOGGETTO (TRATTARIO) DI PAGARE A UN TERZO (PRENDITORE) UNA CERTA SOMMA DI DENARO. Per esempio, immaginiamo di essere un grossista e di avere un debito verso il fabbricante e un credito verso un negoziante nostro cliente. Emettendo una tratta possiamo ordinare al negoziante di versare direttamente al fabbricante la somma che ci deve. NELLA TRATTA, PERTANTO, COMPAIONO TRE PARTI:

- il TRAENTE (o emittente), che ordina a un altro soggetto di pagare una certa somma;
- il TRATTARIO, che riceve l'ordine di pagare;
- il PRENDITORE, che alla scadenza riceverà il pagamento.

Il corretto funzionamento della tratta prevede che il trattario accetti l'ordine in essa contenuto apponendo la propria firma sul titolo e che esegua poi il pagamento alla scadenza stabilita.

Con l'intento di rassicurare il prenditore del titolo, la legge cambiaria dispone che IL TRAENTE RISPONDE DELLA ACCETTAZIONE E DEL PAGAMENTO. Ciò significa che, nel nostro esempio, se la tratta non venisse accettata o non venisse pagata, il fabbricante (prenditore) potrebbe pretenderne il pagamento da noi che lo abbiamo emesso. Quindi:

- SE IL TRATTARIO ACCETTA l'ordine di pagamento apponendo la propria firma sulla cambiale diventa obbligato principale e alla scadenza prevista nel titolo il prenditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento;
- SE IL TRATTARIO NON ACCETTA l'ordine e non appone la sua firma sul titolo non assume alcuna obbligazione cambiaria e il prenditore potrà rivalersi immediatamente sull'emittente anche prima della scadenza del titolo;
- SE IL TRATTARIO, dopo aver accettato, NON ESEGUE IL PAGAMENTO, il prenditore potrà rivalersi sull'emittente poiché questo rimane comunque obbligato in via di regresso.

La cambiale, sia essa tratta o pagherò, come ogni titolo di credito presenta i caratteri dell'INCORPORAZIONE, della LETTERALITÀ e dell'AUTONOMIA. Inoltre è un titolo:

- ALL'ORDINE, cioè trasmissibile mediante girata;
- ASTRATTO, perché dal titolo non risulta il rapporto sottostante;

- FORMALE, perché deve essere redatto nella forma prevista dalla legge;
- ESECUTIVO, perché, se è in regola con il bollo, è simile a una sentenza passata in giudicato, cioè definitiva e non più appellabile. Essendo un titolo esecutivo, la cambiale consente di evitare il processo di cognizione e di trovarsi nella stessa condizione di chi ha già in mano una sentenza esecutiva da consegnare all'ufficiale giudiziario.

La cambiale deve possedere alcuni REQUISITI DI FORMA, senza i quali il titolo non è più considerato cambiale e può valere solo come generica promessa di pagamento. Deve contenere:

- 1. La denominazione di cambiale.
- 2. L'ordine incondizionato (se è una tratta) oppure la promessa incondizionata (se è un vaglia cambiario) di pagare una determinata somma. Qualsiasi condizione apposta rende il titolo invalido come cambiale.
- 3. Il nome del prenditore e, nella tratta, anche quello del trattario.
- 4. La data e il luogo di emissione. Se questo non è indicato si considera luogo di emissione quello segnato accanto al nome dell'emittente.
- 5. Il luogo di pagamento; la sottoscrizione del traente o dell'emittente; la scadenza. In caso di divergenza fra l'importo in cifre e l'importo in lettere prevale sempre l'importo in lettere.

IL BOLLO

Utilizzare un foglio di carta, al posto degli ordinari moduli bollati, è possibile, ma non sempre è consigliabile. Nel prezzo di acquisto dei moduli che si comperano dal tabaccaio è compresa anche la cosiddetta IMPOSTA DI BOLLO, proporzionale all'importo della cambiale. Il bollo non è un requisito formale essenziale e pertanto nulla vieta che il contenuto della cambiale sia scritto su un normale foglio di carta. Tuttavia, se esso manca oppure è inferiore al dovuto, LA CAMBIALE PERDE IL REQUISITO DELLA ESECUTIVITÀ. Ciò comporta che, in caso di mancato pagamento, il possessore non potrà far sottoporre a esecuzione forzata i beni del debitore. Egli potrà soltanto utilizzare il titolo in giudizio come mezzo di prova a patto che provveda a regolarizzarlo mediante il pagamento dell'imposta dovuta.

LA GIRATA

LA CAMBIALE, ESSENDO UN TITOLO ALL'ORDINE, SI TRASFERISCE MEDIANTE GIRATA. LA GIRATA DELLA CAMBIALE È UN NEGOZIO CON IL QUALE L'ATTUALE POSSESSORE DEL TITOLO (GIRANTE) ORDINA AL TRATTARIO O ALL'EMITTENTE, DI PAGARE L'IMPORTO DOVUTO AL NUOVO POSSESSORE (GIRATARIO).

Può essere eseguita IN BIANCO o IN PIENO. LA <u>GIRATA IN BIANCO</u> CONTIENE SOLO LA FIRMA DEL GIRANTE; LA <u>GIRATA PIENA</u> CONTIENE ANCHE IL NOME DEL GIRATARIO DESIGNATO. In ogni caso la girata deve essere:

- INCONDIZIONATA (qualsiasi condizione si ha per non apposta);
- TOTALE (non si può girare mezzo titolo). La girata parziale è nulla.

Immaginiamo di acquistare uno scooter e di rilasciare al venditore alcune cambiali che ci consentano di pagare ratealmente la somma concordata. Il venditore potrà portare le nostre cambiali a SCONTARE IN BANCA. Ciò significa che la banca gli corrisponderà subito il denaro (scontato dell'interesse concordato), e attenderà che noi eseguiamo i pagamenti presso i suoi sportelli. Ma quale garanzia ha la banca che noi pagheremo le cambiali sottoscritte? È vero che la cambiale è un titolo esecutivo, ma questo non sarebbe sufficiente. IL GIRANTE RISPONDE DELLA ACCETTAZIONE E DEL PAGAMENTO. Nel nostro esempio se noi (obbligati principali) non pagassimo la cambiale, la banca (possessore del titolo) potrebbe pretenderne il pagamento dal venditore dello scooter (girante). CHI GIRA UNA CAMBIALE, PERTANTO, NON SI LIBERA DEI SUOI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL NUOVO POSSESSORE, MA RIMANE OBBLIGATO IN VIA DI REGRESSO. AZIONE DI REGRESSO è chiamata l'azione con la quale, se l'obbligato principale non adempie la prestazione, il possessore del titolo ne domanda l'esecuzione ai giranti. Se i giranti sono più di uno, si considerano tutti solidalmente responsabili. Ciò significa che se l'obbligato principale non paga, il portatore del titolo potrà agire congiuntamente contro tutti loro oppure potrà chiedere il pagamento a quello che, fra tutti, dispone di un patrimonio più facilmente assoggettabile a esecuzione forzata. Il girante che abbia dovuto pagare per tutti ACQUISTA I

DIRITTI INERENTI AL TITOLO E PUÒ ESERCITARLI ENTRO SEI MESI CONTRO TUTTI I GIRANTI A LUI PRECEDENTI. Ciò significa che IL GIRANTE CHE SARÀ STATO CHIAMATO AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO, POTRÀ AGIRE IN VIA DI REGRESSO CONTRO TUTTI COLORO CHE HANNO GIRATO LA CAMBIALE PRIMA CHE PERVENISSE A LUI.

L'AVALLO

L'AVALLO È UN NEGOZIO CON IL QUALE UN SOGGETTO (AVALLANTE) GARANTISCE PER UNO DEGLI OBBLIGATI CAMBIARI. L'avallo è espresso con le parole per avallo o simili ed è sottoscritto dall'avallante. Si può avallare:

- IN FAVORE DELL'OBBLIGATO PRINCIPALE;
- IN FAVORE DI UN GIRANTE.

L'AVALLANTE SI OBBLIGA IN SOLIDO CON L'AVALLATO E, PERTANTO, IL PORTATORE DEL TITOLO POTRÀ PRETENDERE IL PAGAMENTO TANTO DALL'UNO, QUANTO DALL'ALTRO. L'avallante che abbia pagato acquista il possesso della cambiale e può esercitare i diritti in questa contenuti sia contro l'avallato che contro i precedenti giranti.

IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE

Sono OBBLIGATI PRINCIPALI:

- l'emittente del pagherò cambiario;
- il trattario che abbia accettato la tratta;
- l'avallante di ciascuno di loro.

Sono OBBLIGATI IN VIA DI REGRESSO:

- i giranti, se l'obbligato principale non paga;
- il traente, se la tratta non è stata accettata o se è stata accettata ma non pagata;
- l'avallante di ciascuno di loro.

Alla scadenza prevista, il legittimo possessore dovrà presentare il titolo per il pagamento all'obbligato principale. Il pagamento da questi effettuato estingue la cambiale.

L'OBBLIGATO CHE ESEGUE IL PAGAMENTO PUÒ PRETENDERE CHE IL TITOLO GLI SIA CONSEGNATO QUIETANZATO IN MODO CHE NESSUNO POSSA PIÙ PRETENDERE IL PAGAMENTO. La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo che in essa è stato indicato. NELLE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE IL POSSESSORE DEL TITOLO DEVE ACCETTARE ANCHE UN PAGAMENTO PARZIALE. Perché? Perché in tal modo egli libera gli obbligati di regresso per la parte di debito che viene pagata.

IL PROTESTO

Se la cambiale è stata girata prima di giungere a noi, possiamo rivalerci sui giranti in quanto obbligati di regresso. Tuttavia, ESSENDO L'OBBLIGAZIONE DEI GIRANTI SUBORDINATA AL MANCATO ADEMPIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE, COSTORO VORRANNO RAGIONEVOLMENTE ESSERE CERTI CHE IL PAGAMENTO SIA STATO CHIESTO E RIFIUTATO. Come possiamo fornire loro questa prova? Per fornire questa prova dobbiamo rivolgerci ad un notaio, a un ufficiale giudiziario o, in mancanza, al segretario comunale, e chiedere loro di ELEVARE PROTESTO NEI CONFRONTI DELL'OBBLIGATO PRINCIPALE. IL PROTESTO È UN ATTO CON IL QUALE UN PUBBLICO UFFICIALE A CIÒ AUTORIZZATO ACCERTA IL RIFIUTO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL TRATTARIO O IL RIFIUTO DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'OBBLIGATO PRINCIPALE.

Con il protesto dimostriamo agli altri obbligati cambiari che l'azione di regresso contro di loro è inevitabile. Se, ciò non di meno, rifiutano di pagare, potremo avviare, nei loro confronti, (tutti solidalmente obbligati) un procedimento esecutivo. IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO INIZIA CON LA NOTIFICA AL DEBITORE, da parte dell'ufficiale giudiziario, DI UN ATTO DI PRECETTO CONTENENTE L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ENTRO UN CERTO NUMERO DI GIORNI (DI REGOLA NON INFERIORE A DIECI), con l'avvertenza che, in mancanza di pagamento, si procederà a esecuzione forzata sui suoi beni mediante pignoramento e successiva vendita.

Il protesto serve a dimostrare che il debitore principale non vuole pagare. Ma poiché lui sa benissimo che non sta pagando, non ha alcun senso dimostrarglielo attraverso l'azione dell'ufficiale giudiziario. NEI CONFRONTI DELL'OBBLIGATO PRINCIPALE, PERTANTO, SI PUÒ INTRAPRENDERE DIRETTAMENTE L'AZIONE ESECUTIVA.

Il protesto deve essere elevato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Spirato questo termine, il portatore decade dai suoi diritti nei confronti degli obbligati di regresso.

L'ASSEGNO

L'assegno può assumere la duplice forma di:

- ASSEGNO BANCARIO,
- ASSEGNO CIRCOLARE.

L'ASSEGNO BANCARIO è un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato rivolto dal traente a una banca (trattario) di pagare una determinata somma di denaro a una persona determinata oppure al portatore del titolo. L'emissione di assegni si fonda su DUE PRESUPPOSTI:

- che il traente abbia presso la banca trattaria una DISPONIBILITÀ DI DENARO conseguente, per esempio, a un deposito in CONTO CORRENTE BANCARIO o a un'apertura di credito (RAPPORTO DI PROVVISTA);
- che vi sia un ACCORDO DETTO CONVENZIONE DI ASSEGNO per effetto del quale la banca trattaria rilascia al cliente speciali moduli (assegni) di cui si impegna a pagare l'importo fin quando nel conto del cliente vi siano fondi disponibili.

Sebbene l'assegno bancario contenga, come la cambiale tratta, un ordine di pagamento, la funzione dei due titoli è profondamente diversa:

- la cambiale è uno strumento concepito per consentire pagamenti dilazionati nel tempo;
- l'assegno bancario è un surrogato della moneta concepito per pagamenti immediati.

La disciplina generale dell'assegno è contenuta nel r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, (legge sull'assegno). L'assegno bancario deve contenere:

- 1. la denominazione di assegno bancario:
- 2. l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata:
- 3. il nome di chi è designato a pagare (trattario):
- 4. l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5. data e luogo di emissione;
- 6. la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

SE MANCA UNO DI QUESTI DEMENTI IL DOCUMENTO NON È UTILIZZABILE COME ASSEGNO. L'unica indicazione che si può omettere è quella relativa al luogo di pagamento. In mancanza di tale indicazione, si considerare luogo di pagamento l'indirizzo della banca trattaria che è stampato sul modulo.

La CIRCOLAZIONE DEL TITOLO è soggetta a norme simili a quelle poste per la cambiale.

- L'assegno può essere emesso ALL'ORDINE (indicando il nome del prenditore) o AL PORTATORE.
- Può essere GIRATO e AVALLATO e contro i giranti e i loro avallanti si può agire in via di regresso dopo aver elevato il protesto.
- In caso di distruzione o smarrimento è prevista la PROCEDURA DI AMMORTAMENTO.

L'EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA DATA O POST DATATI NON COSTITUISCE PIÙ UN REATO, MA COSTITUISCE PUR SEMPRE UN FATTO ILLECITO. INFATTI L'ASSEGNO È UN MEZZO DI PAGAMENTO E NON UNO STRUMENTO DI CREDITO. CHI LO EMETTE PRIVO DI DATA O POST DATATO LO UTILIZZA COME UNA CAMBIALE SENZA PAGARE L'IMPOSTA DI BOLLO. Il rischio più grande è che il prenditore lo presenti all'incasso prima della scadenza convenuta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

La legge stabilisce TERMINI PIUTTOSTO BREVI per la riscossione dell'assegno bancario:

- otto giorni dalla data di emissione se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso;
- quindici giorni se è pagabile in altro comune;
- da venti a sessanta giorni se pagabile in uno Stato estero.

Oltre questi termini, se l'emittente comunicasse alla banca di sospendere il pagamento, questa dovrebbe eseguire l'ordine. Tuttavia, se tale ordine non viene dato, la banca è autorizzata a pagare gli assegni anche oltre i limiti di tempo indicati.

L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario (ASSEGNI A VUOTO). Ciò comporta che la banca non ha alcun obbligo di pagare un assegno non coperto. Il prenditore potrà solo agire contro chi ha emesso l'assegno.

È reato emettere assegni a vuoto? Lo era in passato, ma ha cessato di esserlo per effetto della legge 25 giugno 1999, n. 205 che ha depenalizzato alcuni reati minori. Il decreto legislativo n. 507 / 1999 prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, a cui possono aggiungersi altre sanzioni accessorie, (divieto di emettere assegni ...).

Le sanzioni non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto. Il nominativo di chi ha emesso uno o più assegni a vuoto viene inserito in un archivio informatizzato presso la Banca d'Italia. L'iscrizione determina la revoca temporanea di ogni autorizzazione ad emettere nuovi assegni e il divieto, per qualunque banca o ufficio postale, di stipulare, per la durata di 6 mesi, nuove convenzioni di assegno con il traente.

Per evitare che l'assegno, smarrito o sottratto, venga pagato a un possessore di malafede, il traente o anche il girante, possono inserire alcune clausole che limitano la circolazione del titolo. L'ASSEGNO NON TRASFERIBILE può essere girato dall'intestatario soltanto a un banchiere per l'incasso o per accreditamento sul suo conto corrente. La clausola non trasferibile va apposta sull'assegno stesso.

L'ASSEGNO SBARRATO si realizza tracciando due sbarre sulla faccia anteriore dell'assegno. Questo, così segnato, può essere pagato dalla banca soltanto a un suo cliente o a un'altra banca.

L'ASSEGNO TURISTICO (O TRAVELLER'S CHEQUE) è tratto da una banca SU UNA BANCA ESTERA a favore di un prenditore. Questi appone la sua firma sugli assegni quando gli vengono consegnati e DEVE RIPETERE IDENTICA FIRMA al momento della riscossione in modo che la banca trattaria possa controllare che si tratti della stessa persona.

L'ASSEGNO CIRCOLARE è un titolo di credito con il quale la banca emittente promette di pagare a vista una determinata somma di denaro al prenditore del titolo o a un suo giratario. È la banca dunque che si impegna e che garantisce il pagamento. ESSA PUÒ EMETTERE ASSEGNI CIRCOLARI, SOLO PER SOMME CHE SIANO DISPONIBILI PRESSO DI ESSA AL MOMENTO DELL'EMISSIONE. LA DENOMINAZIONE CIRCOLARE DERIVA DAL FATTO CHE QUESTO TIPO DI TITOLO È PAGABILE presso tutti i recapiti dell'emittente.

AGGIORNAMENTO - ASSEGNO e CAMBIALE

Il d. lgs. 29 novembre 2007, n. 231 ha introdotto importanti novità in tema di assegni, finalizzate ad adeguarsi alle direttive Ue e a combattere il riciclaggio e l'usura. Vediamo le principali novità:

- distinzione tra ASSEGNI LIBERI e ASSEGNI NON TRASFERIBILI;
- obbligo di rilascio di moduli liberi solo su RICHIESTA SCRITTA DA PARTE DEL CLIENTE;
- obbligo di emettere ASSEGNI "NON TRASFERIBILI" DAI 5.000 EURO IN SU; TALE TIPO DI ASSEGNO dovrà sempre indicare il nome e la ragione sociale del BENEFICIARIO;
- ASSEGNI LIBERI SOLO PER IMPORTI INFERIORI A 5.000 EURO; in caso di girata di tali assegni, IL GIRANTE DEVE SEMPRE APPORRE IL SUO CODICE FISCALE;
- pagamento di una TASSA DI 1,50 EURO PER OGNI ASSEGNO LIBERO;

- gli assegni con la dicitura «A ME MEDESIMO» vengono considerati come non trasferibili, dunque, possono solo essere incassati in banca o alla Posta, ma non girati;
- gli ASSEGNI EMESSI PRECEDENTEMENTE potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento: per importi pari o superiori a 5 mila euro andrà, però, indicata la clausola "non trasferibile", accanto al nome o alla ragione sociale del beneficiario;
- le stesse regole valgono per ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI.

L'uso non corretto degli assegni (per esempio la dimenticanza della dicitura non trasferibile su un assegno superiore ai 5 mila euro) comporta sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare al 40% dell'importo trasferito. La mancanza del codice fiscale del girante comporta la nullità delle girate e, dunque, l'impossibilità di incassare l'assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE. Per i libretti al portatore dal 30 aprile non sarà più possibile aprirne di importo pari o superiore a 5 mila euro. Chi possiede libretti al portatore di importo pari o superiore a 5 mila euro deve regolarizzarli entro il 30 giugno 2009 estinguendoli, prelevando la somma eccedente o trasformandoli in libretti nominativi.

Contanti. Dal 30 aprile 2008 il limite massimo per effettuare trasferimento di contanti scende da 12.500 a 5 mila euro. In caso il trasferimento di contante avvenga tramite i "Money transfer" (soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi) sono previsti limiti più stretti: massimo 2 mila euro. Tutte misure, dunque, che mirano a disincentivare l'uso del contante.